

**DECRETO PRESIDENTE della
PROVINCIA di TRENTO N. 9-84/Leg.
DI DATA 11 Maggio 2012
Emanazione del regolamento
recante “Regolamento di attuazione
della legge provinciale 10 settembre
1993, n. 26 concernente “Norme in
materia di lavori pubblici di
interesse provinciale e per la
trasparenza negli appalti”.”.**

**in B.U.R.T. Suppl. 1 al n. 20/I-II del
15-05-2012.**

sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... 4

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 4

- Art. 1. Oggetto 4
Art. 2. Definizioni 5
Art. 3. Disposizioni generali..... 6

**TITOLO II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO
E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI..... 6**

CAPO I – ORGANI DEL PROCEDIMENTO... 6

- Art. 4. Responsabile del procedimento 6
Art. 5. Responsabile di progetto 6

**CAPO II - PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI..... 7**

- Art. 6. Disposizioni preliminari 7
Art. 7. Accantonamenti..... 7

TITOLO III - PROGETTAZIONE 7

CAPO I – CONTENUTO DEI PROGETTI..... 7

- Art. 8. Disposizioni generali per la
progettazione dei lavori 7
Art. 9. Elaborati progettuali 8
Art. 10. Documento preliminare di
progettazione 9
Art. 11. Studio di fattibilità per la finanza di
progetto..... 9
Art. 12. Lavori di manutenzione..... 9
Art. 13. Quadro economico 9
Art. 14. Certificazione di qualità 10
Art. 15. Analisi del rischio geologico..... 10

**CAPO II - AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI TECNICI..... 10**

- Sezione I: Disposizioni generali 10
Art. 16. Prestazioni professionali 10
Art. 17. Affidamento di compiti preparatori,
strumentali ed esecutivi 11
Art. 18. Soggetti ammessi alla procedura di
affidamento degli incarichi tecnici 11
Art. 19. Requisiti di partecipazione 11
Art. 20. Convenzioni 11
Art. 21. Polizza assicurativa del progettista.. 12

- Art. 22. Gruppo misto di progettazione 12
Sezione II: Affidamento degli incarichi
tecnici sotto soglia comunitaria 12
Art. 23. Ambito di applicazione 12
Art. 24. Modalità di affidamento 12
Art. 25. Confronto concorrenziale per
l'affidamento di incarichi 13

**Sezione III: Affidamento degli incarichi
tecnici sopra soglia comunitaria 13**

- Art. 26. Ambito di applicazione 13
Art. 27. Disposizioni generali..... 13
Art. 28. Requisiti di partecipazione 13
Art. 29. Bando di gara, domanda di
partecipazione e lettera di invito..... 14
Art. 30. Modalità di svolgimento della gara . 15

**CAPO III - CONCORSO DI
PROGETTAZIONE 16**

- Art. 31. Oggetto..... 16
Art. 32. Soggetti ammessi 16
Art. 33. Bandi e avvisi 16
Art. 34. Modalità di pubblicazione dei bandi e
degli avvisi e mezzi di comunicazione 16
Art. 35. Selezione dei concorrenti 16
Art. 36. Concorsi di progettazione in due gradi
..... 16
Art. 37. Commissione giudicatrice 16
Art. 38. Premi 17

**CAPO IV – VERIFICA E VALIDAZIONE DEL
PROGETTO 17**

- Art. 39. Finalità e contenuti della verifica del
progetto..... 17
Art. 40. Verifica del progetto..... 19
Art. 41. Validazione del progetto. 19

**CAPO V – APPROVAZIONE DEL
PROGETTO 19**

- Art. 42. Conferenza di servizi..... 19
Art. 43. Provvedimento a contrarre. 20

**TITOLO IV - SISTEMI DI ESECUZIONE DEI
LAVORI..... 20**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 20

- Art. 44. Lavori sequenziali 20
Art. 45. Disposizioni preliminari per gli appalti
e le concessioni di lavori pubblici 20
Art. 46. Regole applicabili alle comunicazioni.
..... 21

**CAPO II - ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE DI GARA 21**

- Art. 47. Bando di gara e schemi tipo -
tassatività delle cause di esclusione 22
Art. 48. Termini di ricezione delle domande di
partecipazione e di ricezione delle offerte negli
appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria 22
Art. 49. Termini di ricezione delle domande di
partecipazione e di ricezione delle offerte negli
appalti di importo superiore alla soglia
comunitaria 22
Art. 50. Modalità e termini di invio
documentazione di gara e informazioni
complementari 24

Art. 51. Forma e contenuto delle domande di partecipazione	24
Art. 52. Forma e contenuto delle offerte	24
Art. 53. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare	25
Art. 54. Modalità di selezione delle imprese nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	25
Art. 55. Competenze	25
Art. 56. Sedute di gara	25
Art. 57. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari	25
Art. 58. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'elenco prezzi sull'importo posto a base dell'appalto	26
Art. 59. Aggiudicazione dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	27
Art. 60. Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	28
Art. 61. Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta prezzi unitari o del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto	29
Art. 62. Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	30
Art. 63. Offerte anomale	31
Art. 64. Commissione per la valutazione dell'anomalia	32
Art. 65. Verbal di gara	32
Art. 66. Verifiche sul possesso dei requisiti	33
Art. 67. Criteri di selezione dei soggetti da invitare nelle procedure ristrette	33
CAPO III - DIALOGO COMPETITIVO	34
Art. 68. Dialogo competitivo	34
Art. 69. Premi nel dialogo competitivo	34
CAPO IV - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI	34
Art. 70. Requisiti del concessionario	34
Art. 71. Requisiti del proponente e attività di asseverazione	34
Art. 72. Schema di contratto di concessione	35
Art. 73. Contenuti dell'offerta	35
Art. 74. Modalità di cessione di beni immobili a titolo di prezzo	36
Art. 75. Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili	36
Art. 76. Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta	36
CAPO V - PROCEDURE TELEMATICHE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	36
Art. 77. Disposizioni generali	36
Art. 78. Gestore del sistema informatico	36
Art. 79. Responsabile del procedimento	36
Art. 80. Gare telematiche	37
Art. 81. Svolgimento delle gare telematiche	37

TITOLO V - LE GARANZIE38

CAPO I - GARANZIE E COPERTURE

ASSICURATIVE DELL'ESECUTORE38

Art. 82. Cauzione definitiva.....38

Art. 83. Fideiussione a garanzia dell'anticipazione alle imprese appaltatrici ..38

Art. 84. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi38

Art. 85. Polizza di assicurazione indennitaria decennale38

Art. 86. Requisiti dei fideiussori.....39

Art. 87. Garanzie di raggruppamenti temporanei39

CAPO II - SISTEMA DI GARANZIA

GLOBALE DI ESECUZIONE39

Art. 88. Definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione.....39

Art. 89. Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione39

Art. 90. Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione.....39

Art. 91. Norme per il caso di attivazione della cauzione definitiva.....39

Art. 92. Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione40

Art. 93. Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante40

Art. 94. Limiti di garanzia40

TITOLO VI - IL CONTRATTO41

CAPO I – APPALTI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.....41

Art. 95. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare.....41

Art. 96. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo.....42

CAPO II – CONTENUTO E FORMA DEL CONTRATTO.....42

Art. 97. Documenti facenti parte integrante del contratto.....42

Art. 98. Forma del contratto.....43

Art. 99. Contenuto dei capitolati e dei contratti43

Art. 100. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario43

Art. 101. Penali e premio di accelerazione ...43

TITOLO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI.44

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....44

Art. 102. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore44

Art. 103. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore.....44

Art. 104. Disciplina e buon ordine dei cantieri44

Art. 105. Durata giornaliera dei lavori e programma dei lavori.....45

Art. 106. Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro.....45

Art. 107. Consegna di materiali da un esecutore ad un altro.....	46	CAPO V – CONTABILITÀ DEI LAVORI	58
Art. 108. Sinistri alle persone e danni.....	46	Art. 144. Elenco dei documenti amministrativi e contabili	58
Art. 109. Danni cagionati da forza maggiore	46	Art. 145. Giornale dei lavori.....	59
Art. 110. Ritrovamento di oggetti.....	46	Art. 146. Libretti di misura dei lavori e delle provviste	59
Art. 111. Proprietà dei materiali di demolizione	47	Art. 147. Liste settimanali delle somministrazioni	59
CAPO II – DIREZIONE DEI LAVORI.....	47	Art. 148. Forma del registro di contabilità ...	60
Art. 112. Ufficio di direzione dei lavori	47	Art. 149. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura	60
Art. 113. Direttore dei lavori	47	Art. 150. Titoli speciali di spesa	60
Art. 114. Direttori operativi.....	47	Art. 151. Sommario del registro di contabilità	60
Art. 115. Ispettori di cantiere.....	47	Art. 152. Lavori in economia previsti nel contratto.....	60
Art. 116. Sicurezza nei cantieri	48	Art. 153. Accertamento e registrazione dei lavori.....	60
CAPO III – ESECUZIONE DEI LAVORI	48	Art. 154. Annotazione dei lavori a corpo	61
Art. 117. Disposizioni e ordini di servizio....	48	Art. 155. Modalità della misurazione dei lavori	61
Art. 118. Documento tecnico di cantiere	48	Art. 156. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità	61
Art. 119. Giorno e termine per la consegna..	49	Art. 157. Iscrizione di annotazioni di misurazione	61
Art. 120. Processo verbale di consegna	50	Art. 158. Operazioni in contraddittorio con l'esecutore.	62
Art. 121. Differenze riscontrate all'atto di consegna dei lavori	50	Art. 159. Firma dei soggetti incaricati	62
Art. 122. Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori.....	50	Art. 160. Certificato di ultimazione dei lavori	62
Art. 123. Sospensione e ripresa dei lavori	51	Art. 161. Avviso ai creditori.....	62
Art. 124. Proroga e tempo per l'ultimazione dei lavori.....	52	Art. 162. Conto finale dei lavori.....	62
Art. 125. Sospensione illegittima dei lavori	52	Art. 163. Reclami dell'esecutore sul conto finale dei lavori.....	63
Art. 126. Varianti progettuali	52	Art. 164. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale dei lavori	63
Art. 127. Variazioni tecniche ordinate dal direttore dei lavori	54	CAPO VI – ECCEZIONI E RISERVE	63
Art. 128. Diminuzione dei lavori.....	54	Art. 165. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità.....	63
Art. 129. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto ..	54	Art. 166. Forma e contenuto delle riserve	63
Art. 130. Contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'esecutore	54	Art. 167. Esame delle riserve.....	64
Art. 131. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.....	55	CAPO VII – PAGAMENTI ALL'ESECUTORE	64
Art. 132. Provvista dei materiali.....	55	Art. 168. Anticipazioni alle imprese appaltatrici.....	64
Art. 133. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto	55	Art. 169. Tutela dei lavoratori	65
Art. 134. Difetti di costruzione.....	55	Art. 170. Pagamenti all'esecutore.....	65
Art. 135. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori.....	56	Art. 171. Disposizioni per l'effettuazione dei pagamenti	65
Art. 136. Inadempimento dell'esecutore ed esecuzione d'ufficio.....	56	Art. 172. Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso	66
Art. 137. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto	56	Art. 173. Ritardato pagamento	66
CAPO IV – SUBAPPALTO	56	TITOLO VIII - LAVORI IN ECONOMIA	66
Art. 138. Disposizioni generali per il subappalto.....	56	Art. 174. Ambito di applicazione	66
Art. 139. Pagamento diretto al subappaltatore	57	Art. 175. Provvedimento a contrarre	66
Art. 140. Disposizioni per il mancato pagamento del subappaltatore	57	Art. 176. Sistemi di esecuzione	66
Art. 141. Subaffidamento della posa in opera di impianti o strutture speciali	57	Art. 177. Attribuzioni dei dirigenti	66
Art. 142. Esecuzione di lavori in subappalto in eccedenza all'importo autorizzato	58	Art. 178. Modalità di affidamento	67
Art. 143. Sospensione dei pagamenti all'appaltatore o al subappaltatore per mancato pagamento di prestazioni di fornitori.....	58	Art. 179. Deroga alle procedure concorsuali	67
		Art. 180. Stipulazione dell'atto negoziale	67
		Art. 181. Corrispettivo.....	67

Art. 182. Responsabilità.....	68
Art. 183. Contabilizzazione dei lavori in economia.....	68
Art. 184. Collaudo e certificato di regolare esecuzione.....	68

TITOLO IX - COLLAUDO DEI LAVORI.....68

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....68

Art. 185. Oggetto del collaudo tecnico-amministrativo	68
Art. 186. Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo	68
Art. 187. Documenti da fornire all'organo di collaudo	69
Art. 188. Estensione delle verifiche di collaudo	69
Art. 189. Commissione collaudatrice.....	69

CAPO II - VISITE E PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

Art. 190. Visite in corso d'opera.....	69
Art. 191. Visita definitiva e relativi avvisi....	70
Art. 192. Processo verbale di visita	70
Art. 193. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo	70
Art. 194. Valutazioni dell'organo di collaudo	70
Art. 195. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione	71
Art. 196. Difetti e mancanze nell'esecuzione	71
Art. 197. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato.....	71
Art. 198. Certificato di collaudo	71
Art. 199. Verbal di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata	72
Art. 200. Obblighi per determinati risultati...	72
Art. 201. Certificazioni	72
Art. 202. Lavori non collaudabili.....	72
Art. 203. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.....	72
Art. 204. Ulteriori provvedimenti amministrativi	73
Art. 205. Certificato di regolare esecuzione .	73

TITOLO X - LAVORI SU BENI CULTURALI

CAPO I – LAVORI SU BENI CULTURALI ..

Art. 206. Ambito di applicazione.....	73
Art. 207. Verifica e validazione dei progetti.	73
Art. 208. Lavori di manutenzione.	73
Art. 209. Requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici.	74
Art. 210. Consuntivo scientifico.	74
Art. 211. Collaudo tecnico-amministrativo...	74

TITOLO XI - ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ...75

CAPO I – LAVORI FINANZIATI DA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE	75
---	----

Art. 212. Criteri per la determinazione dell'importo del finanziamento.....	75
Art. 213. Progettazione	75
Art. 214. Esecuzione dei lavori.....	75
Art. 215. Collaudo	75

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 216. Struttura di staff specializzata nella regolazione delle norme.....	75
Art. 217. Disposizioni per il periodo transitorio	75
Art. 218. Disposizioni abrogate	76

RIFERIMENTO: 2012-D319-00260

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale n. 26 del 1993 (legge provinciale sui lavori pubblici);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 879 di data 8 maggio 2012, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento recante: "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e successiva deliberazione di rettifica di data odierna;

emana

il seguente regolamento:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Questo regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) - di seguito denominata "legge" - nel rispetto, ove costituenti limite ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006

n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e delle altre norme statali di carattere legislativo.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione e le attività ad essi assimilabili;

b) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;

c) lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge ed ai sensi dell'articolo 58.22, comma 3 della legge; lavori di particolare rilevanza tecnica o amministrativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge; lavori complessi, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della legge; lavori di particolare complessità tecnica, ai sensi dell'articolo 24, comma 7 della legge; lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 della legge; opera di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale, ai sensi dell'articolo 50 quinquies, comma 1, della legge; interventi di particolare complessità o specificità, ai sensi dell'articolo 58.17, comma 1 della legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

7. particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;

d) progetto integrale di un intervento, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 della legge: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

e) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;

f) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di

funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;

g) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;

h) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

i) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE");

j) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con l'acronimo OG;

k) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con l'acronimo OS;

l) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l'intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo dell'opera;

m) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, della legge;

n) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale;

o) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto;

p) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente;

q) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante per sostituirsi al contraente nel contratto in corso;

r) società capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la società che detiene direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente;

s) DURC (documento di regolarità contributiva): il certificato che attesta contestualmente la regolarità dell'impresa o del professionista per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché

cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

t) VIA: valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale).

Art. 3. Disposizioni generali

1. Nelle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento sono attribuite agli organi delle medesime secondo il riparto di competenze previsto dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione degli articoli 9., comma 11, 25., comma 1, 44., comma 1, 89., comma 1, 106., comma 2.

2. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

3. L'amministrazione aggiudicatrice accerta la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC nei casi e secondo le modalità previste dalla disciplina statale e dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). In caso di irregolarità del DURC si applica l'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

TITOLO II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

CAPO I – ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 4. Responsabile del procedimento

1. Ai fini dell'ordinamento dei lavori pubblici, è individuato un responsabile del procedimento con effettiva capacità di spesa anche con riferimento alle diverse fasi in cui si articola la realizzazione dei lavori pubblici.

2. Il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze e abilitazioni professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), ovvero di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

3. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili. La delega di attività a personale dipendente con contestuale capacità di spesa da parte del

responsabile del procedimento comprende, se non diversamente disposto nel provvedimento di delega, anche il ruolo di responsabile dei lavori relativamente alle attività delegate.

4. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento può disporre l'affidamento delle attività di supporto ai sensi dell'articolo 20 della legge. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Art. 5. Responsabile di progetto

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge, il dirigente della struttura competente per materia può nominare il responsabile di progetto nel caso in cui l'esecuzione dei lavori presenti delle complessità organizzative.

2. Il responsabile di progetto svolge attività di verifica e controllo dello sviluppo temporale delle fasi realizzative dei lavori a supporto del responsabile del procedimento ed in particolare:

a) segnala al responsabile del procedimento eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;

b) propone al responsabile del procedimento la conclusione di accordi con altre amministrazioni pubbliche nel caso in cui sia opportuno lo svolgimento di attività in collaborazione con le stesse;

c) propone al responsabile del procedimento modifiche al cronoprogramma, al fine di perseguire la massima celerità nell'esecuzione dei lavori;

d) controlla con continuità l'andamento delle procedure amministrative e dell'esecuzione dei lavori comunicando al responsabile del procedimento ogni scostamento significativo rispetto alle previsioni, e proponendo allo stesso le azioni più opportune al fine di ristabilire la tempistica programmata;

e) nel caso di lavori sequenziali, svolge funzioni di impulso e di coordinamento al fine di consentire l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attività istruttoria ed esecutiva per la realizzazione dell'intera opera ed in particolare:

1. verifica l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento in programmazione, della progettazione almeno preliminare dell'intera opera e la sua articolazione in più contratti d'appalto;

2. predispone il programma generale dei lavori comprensivo dei tempi per le procedure da seguire;

3. controlla l'andamento dei lavori ed accerta la sussistenza di tutti i requisiti e delle condizioni di fatto per procedere alla consegna dei lavori del successivo appalto;

f) propone al responsabile del procedimento l'indizione della conferenza di servizi;

g) nel caso di concessione di lavori pubblici, svolge la funzione di vigilanza sul rispetto dei

tempi del cronoprogramma, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali in ordine alla tempistica;

h) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori medesimi;

i) accerta che i tempi suppletivi previsti per le varianti in corso d'opera si inseriscano organicamente nella tempistica dell'intervento.

CAPO II - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 6. Disposizioni preliminari

1. Alla conferenza di servizi preliminare prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge sono invitati tutti i soggetti tenuti all'espressione di pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti comunque denominati al fine di individuare quali sono le condizioni per ottenere, nei successivi livelli di progettazione, i necessari atti di consenso, di individuare la tempistica per la programmazione dell'intervento, stabilire, se possibile, il sistema di esecuzione dei lavori e far emergere ogni eventuale criticità dell'intervento.

Art. 7. Accantonamenti

1. Negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici può essere previsto un accantonamento, modulabile annualmente, destinato all'eventuale pagamento delle somme riconosciute per la risoluzione delle riserve esposte dagli appaltatori nonché ad eventuali premi o incentivi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale.

2. Negli strumenti di programmazione possono essere inseriti accantonamenti per le spese tecniche e per le retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 20, comma 1 ter, della legge.

3. I ribassi d'asta e le economie di spesa comunque realizzate nella esecuzione dell'opera possono essere destinati, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare gli accantonamenti previsti da questo articolo, compatibilmente con l'ordinamento contabile.

TITOLO III - PROGETTAZIONE

CAPO I – CONTENUTO DEI PROGETTI

Art. 8. Disposizioni generali per la progettazione dei lavori

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, nel rispetto dei principi di sobrietà consistenti:

- a) nel miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione,
- b) nel massimo utilizzo di risorse e materiali rinnovabili e provenienti dalla filiera del riciclato;
- c) nelle migliori soluzioni architettoniche;
- d) nella massima manutenibilità,

- e) nel miglioramento del rendimento energetico,
- f) nella durabilità dei materiali e dei componenti,
- g) nella sostituibilità degli elementi,
- h) nella compatibilità tecnica, ambientale e localizzativa dei materiali rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (filiera corta);
- i) nell'agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.

3. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad incentivare il risparmio energetico e la sostenibilità dell'intervento e, se non sono soggette alla VIA, a tal fine comprendono:

- a) la relazione di risparmio energetico;
- b) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano limitati l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- c) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- d) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e della quantità di materiali da prelevare, nonché delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- e) lo studio e la stima dei costi necessari per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna;
- f) l'analisi di rischio per imprevisto geologico, ai sensi dell'articolo 15.

4. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

5. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a salvaguardare dai rischi per la sicurezza e la salute i lavoratori sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio, nonché la popolazione delle zone interessate.

6. Tutti gli elaborati sono sottoscritti, anche in forma digitale, dal progettista o dai progettisti che sono responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

7. I progetti sono redatti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di

legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

8. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione.

9. L'adozione di prezzi relativi a voci non contenute nell'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge, nonché l'adozione di singoli prezzi diversi da quelli contenuti nel medesimo elenco prezzi è motivata attraverso l'analisi del singolo prezzo.

Art. 9. Elaborati progettuali

1. I contenuti essenziali degli elaborati aventi ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sono definiti in questo articolo e, rispettivamente, negli Allegati A, B, C.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale relativa alla valutazione dell'impatto ambientale, il progetto preliminare ed il progetto definitivo corrispondono rispettivamente al progetto di massima ed al progetto esecutivo, come definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 'Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente').

3. Il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale di appalto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 5, della legge.

4. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato "elenco dei prezzi unitari". I prezzi relativi a ciascuna lavorazione sono dedotti dal vigente elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge o sono adottati, in mancanza della corrispondente voce, ai sensi del comma 5. Quando il progetto è posto a base di gara, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 2., comma 1, lettera i). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

5. Per eventuali voci mancanti dall'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge il relativo prezzo viene determinato mediante analisi effettuata nel modo seguente:

a) applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dall'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge ovvero in mancanza da listini ufficiali vigenti nell'area interessata o dai listini della locale camera di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il dodici e quindici per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

6. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice, nel limite previsto dalla legge.

7. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

j) le spese per la messa a disposizione della direzione lavori di locali idonei e dell'attrezzatura necessaria;

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, ulteriori e diverse rispetto a quelle previste nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione;

l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) relativamente alle quali l'impresa ha indicato la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 58.29 della legge;

n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

8. La progettazione può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a soggetti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dall'amministrazione aggiudicatrice.

9. Le voci delle lavorazioni del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;

c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 5, della legge, definite strutture, impianti ed opere speciali;

d) quelle ricadenti nell'articolo 37, comma 5, della legge che superano il quindici per cento.

10. Se previsto dal responsabile del procedimento, il progetto posto a base di gara è corredato da uno specifico elaborato contenente:

a) una rappresentazione grafica (WBS-work breakdown structure) di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici, dalle più generali fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;

b) un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.

11. Per gli elaborati progettuali si assume la codifica prevista nell'Allegato E. La Giunta provinciale può adottare direttive per la redazione dei progetti.

Art. 10. Documento preliminare di progettazione

1. I contenuti essenziali degli elaborati costituenti il documento preliminare di progettazione sono definiti nell'Allegato D.

2. Ai fini della programmazione, il documento preliminare di progettazione tiene luogo della verifica del requisito della concreta realizzabilità prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. (Regolamento sulla programmazione).

Art. 11. Studio di fattibilità per la finanza di progetto

1. Per la redazione dello studio di fattibilità previsto dall'articolo 50 quater della legge, le amministrazioni aggiudicatrici integrano il documento preliminare di progettazione con gli elaborati previsti dall'Allegato F.

Art. 12. Lavori di manutenzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, della legge, l'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 45, comma 1, della legge può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione. Il progetto esecutivo è richiesto per i lavori di manutenzione che prevedono il rinnovo o l'integrazione o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma l'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 13. Quadro economico

1. Il quadro economico è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e prevede, limitatamente alle voci necessarie, la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori in appalto;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per:

1. lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge, con indicazione degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

2. compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini;

3. allacciamenti ai pubblici servizi;

4. imprevisti;

5. acquisizione e occupazione di aree o fabbricati e relativi indennizzi;

6. accantonamento per la voce di spesa di cui all'articolo 46 ter, commi 3 e 4 della legge, nel

limite del cinque per cento dell'importo totale dei lavori;

7. accantonamento per il premio di accelerazione;
8. spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, eventuali spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e spese per la validazione;
9. spese per commissioni giudicatrici;
10. spese per opere artistiche;
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

2. Nel quadro economico può mancare la previsione delle spese tecniche se lo strumento di programmazione prevede l'accantonamento per questa tipologia di spesa ai sensi dell'articolo 7. In tal caso, deve comunque essere assicurata la possibilità di individuare le singole spese tecniche per ciascun intervento.

Art. 14. Certificazione di qualità

1. La certificazione di qualità prevista dall'articolo 24, comma 7, della legge è una verifica tecnica che è richiesta motivatamente dal progettista in relazione ad oggettive esigenze prestazionali o di durabilità dell'opera o dei lavori, per uno o più elementi di un'opera o lavoro di particolare complessità tecnica, nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, come individuati dall'articolo 2., comma 1, lettera c).

Art. 15. Analisi del rischio geologico

1. Il progetto esecutivo contiene l'analisi del rischio geologico che individua la percentuale di variabilità e incertezza che si può incontrare in fase di realizzazione, derivante dall'impossibilità di fare valutazioni geologiche assolutamente attendibili dei siti.
2. L'analisi del rischio prevista dal comma 1 determina la percentuale dell'importo di progetto per le infrastrutture da destinare ai possibili incrementi del costo dell'opera e agli oneri per la predisposizione degli elaborati di natura geologica, in misura adeguata in relazione alla situazione di rischio, alle conoscenze dell'area interessata ed all'importanza dell'opera da realizzare.
3. Le situazioni di carattere geologico non previste dall'analisi prevista dal comma 1 sono considerate imprevisti geologici ai fini dell'articolo 51, comma 9, della legge.

CAPO II - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 16. Prestazioni professionali

1. Ai fini dell'articolo 3, comma 6, della legge, si intendono per prestazioni oggetto di ciascun contratto, affidabili anche distintamente secondo la procedura prevista per il rispettivo valore stimato, una o più delle seguenti prestazioni specialistiche, dotate di autonomia funzionale in ragione delle competenze professionali richieste e delle diverse componenti della progettazione:

- a) Prestazioni professionali normali:
 - a.1) progettazione,
 - a.2) progettazione integrata,
 - a.3) progettazione architettonica,
 - a.4) progettazione strutture,
 - a.5) progettazione geotecnica;
 - a.6) progettazione impianti gallerie;
 - a.7) progettazioni impianti elettrici edifici;
 - a.8) progettazioni impianti termoidraulici;
 - a.9) rilievi;
 - a.10) perizia geologica tecnica;
 - a.11) coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
 - a.12) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
 - a.13) elaborazione studio VAS;
 - a.14) elaborazione studio VIA;
 - a.15) direzione lavori;
 - a.16) direttori operativi;
 - a.17) ispettore di cantiere;
 - a.18) contabilità e sorveglianza sui cantieri;
 - b) Prestazioni professionali speciali:
 - b.1) frazionamenti e pratiche catastali;
 - c) Prestazioni professionali accessorie:
 - c.1) prestazioni preparatorie e connesse;
 - c.2) altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli;
 - c.3) le attività tecnico-amministrative connesse alle precedenti specializzazioni.
2. Ai fini della scelta della procedura di affidamento, i valori stimati delle prestazioni oggetto di contratti diversi all'interno della stessa opera sono sommati se tali prestazioni sono affidate al medesimo soggetto, anche in tempi diversi.
3. L'intenzione dell'amministrazione di riservarsi l'affidamento di ulteriori prestazioni al medesimo soggetto all'interno della stessa opera è manifestata nel bando o nell'invito con indicazione del costo relativo.
4. La progettazione definitiva è di norma affidata congiuntamente alla progettazione esecutiva.
5. Ferma restando l'applicazione del comma 2, la progettazione preliminare può essere affidata disgiuntamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, quando è finalizzata alla programmazione.

6. Se non specificato, l'incarico di direttore dei lavori non comprende le prestazioni di ispettore di cantiere e di sorveglianza sui cantieri.

7. Nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice può provvedere all'affidamento di incarichi separati di direttori operativi e di ispettore di cantiere nei casi previsti dall'articolo 2., comma 1, lettera c).

8. Le amministrazioni aggiudicatrici di norma provvedono con proprio personale alle funzioni di ispettore di cantiere e di assistenza giornaliera.

9. Se nell'ufficio di direzione dei lavori sono individuati più professionisti con mansioni di direzione in diversi ambiti specialistici, l'amministrazione aggiudicatrice individua il soggetto che garantisce il coordinamento delle loro attività nei confronti degli appaltatori, in modo che un solo soggetto svolga funzioni di interfaccia verso le imprese esecutrici.

10. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti idonei, iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali se ciò è richiesto per la prestazione oggetto di contratto, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

11. Il progettista rimane responsabile del progetto e mantiene tale ruolo anche durante la fase di realizzazione dell'opera, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.

12. Il subappalto di prestazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 12 bis, della legge è effettuato con le modalità previste dall'articolo 42 della legge. Non costituisce comunque subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi o la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

13. Il collaudo statico delle opere e dei lavori pubblici è affidato ai soggetti previsti dall'articolo 24 della legge con la procedura prevista dall'articolo 20, comma 7, della legge.

Art. 17. Affidamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi

1. L'amministrazione aggiudicatrice può affidare all'esterno i compiti preparatori, strumentali ed esecutivi di cui all'articolo 20, comma 2, della legge se ricorre almeno una delle seguenti condizioni, debitamente motivate e documentate:

- a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, in quanto non presente o comunque non disponibile all'interno della struttura competente;
- b) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.

Art. 18. Soggetti ammessi alla procedura di affidamento degli incarichi tecnici

1. Alle procedure di affidamento di incarichi tecnici si applicano l'articolo 35 della legge e, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 36 della legge.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 20, comma 5 bis, della legge può essere:

- a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a) e b) della legge, un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, lettere c), d) e g) della legge, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

Art. 19. Requisiti di partecipazione

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici, le società, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci se società di persone o società cooperative, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa se società di capitali.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera f) della legge, dimostrano il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati e possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara.

Art. 20. Convenzioni

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano gli schemi-tipo di convenzione, previsti dall'articolo 20 della legge, in conformità ai criteri contenuti nell'allegato G.

2. Per l'affidamento degli incarichi tecnici sono adottati i capitolati prestazionali di cui all'Allegato H.

3. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

4. Se la convenzione prevede anticipazioni di pagamento del compenso non correlate allo svolgimento per fasi dell'incarico, il pagamento è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta di importo pari all'acconto medesimo. La garanzia fideiussoria è svincolata al pagamento del saldo.

5. Le penali da applicare ai soggetti incaricati sono stabilite nella misura giornaliera compresa tra l'uno per mille e il cinque per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

6. Al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità della prestazione professionale ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra professionisti, le convenzioni prevedono che il professionista e l'eventuale subappaltatore siano tenuti ad applicare al personale impiegato nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.

Art. 21. Polizza assicurativa del progettista

1. Ai fini dell'articolo 23 bis, comma 5, secondo periodo della legge si intende:

a) per maggiori costi la differenza fra i costi e gli oneri che l'amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per l'esecuzione dei lavori a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;

b) per nuove spese di progettazione gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice se, per motivate ragioni, affidano la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per l'amministrazione aggiudicatrice deve essere inderogabilmente previsto nella convenzione.

2. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, presenta una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre

dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di approvazione del certificato di collaudo. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico.

3. Nel caso di appalto avente ad oggetto congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c) della legge, di appalto-concorso ai sensi dell'articolo 32 della legge nonché di concessione di lavori pubblici ai sensi del Capo VII della legge, la polizza prevista dall'articolo 23 bis, comma 5, della legge è consegnata dall'aggiudicatario e decorre dalla stipulazione del contratto di appalto con lo stesso.

Art. 22. Gruppo misto di progettazione

1. Il gruppo misto di progettazione è formato da dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e da liberi professionisti dotati di qualificazione professionale in settori specifici o specialistici particolarmente rilevanti ai fini della progettazione dell'opera o dei lavori da eseguire.

2. I rapporti tra l'amministrazione aggiudicatrice e il libero professionista membro del gruppo misto di progettazione sono definiti con convenzione che disciplina, tra l'altro, le modalità di svolgimento dell'incarico e il compenso spettante allo stesso che è definito in misura proporzionale alla prestazione richiesta.

Sezione II: Affidamento degli incarichi tecnici sotto soglia comunitaria

Art. 23. Ambito di applicazione

1. La presente sezione disciplina l'affidamento degli incarichi tecnici il cui valore è inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 24. Modalità di affidamento

1. L'affidamento degli incarichi tecnici è disposto mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all'articolo 25. o direttamente nei seguenti casi:

a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;

b) nel caso in cui il corrispettivo, non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

2. L'affidamento diretto è disposto sulla base:

a) del curriculum professionale di cui al comma 3;
b) del preventivo del compenso completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere aggiuntivo;
c) dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;

d) della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché dell'attrezzatura e degli equipaggiamenti tecnici che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento.

3. Il curriculum professionale consiste in una dichiarazione resa dal professionista ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale sono indicati i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate ritenute di interesse, nonché eventuali altre informazioni attinenti la qualificazione e l'esperienza professionale. Se le prestazioni professionali indicate nel curriculum sono state rese in collaborazione con altri professionisti, deve essere espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere nella lettera di invito, in relazione all'oggetto dell'incarico, specifiche e puntuali indicazioni sulle opere progettate, sugli incarichi di direzione lavori o di coordinamento della sicurezza svolti ed eventuale documentazione tecnica illustrativa. In alternativa alla dichiarazione resa dal professionista ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi delle informazioni contenute negli elenchi tenuti dagli ordini professionali ai sensi dell'articolo 25., comma 1.

Art. 25. Confronto concorrenziale per l'affidamento di incarichi

1. L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale mediante invito di almeno sette soggetti idonei individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono degli elenchi tenuti dagli Ordini professionali in base alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

2. L'incarico è attribuito in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) prezzo più basso, risultante dal massimo ribasso offerto sull'importo posto a base di gara;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base a criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche della prestazione quali, a titolo esemplificativo, il prezzo, la dotazione di personale tecnico dipendente, il tempo e la qualità.

3. Nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, per la valutazione delle offerte anomale si applica l'articolo 40, comma 1, della legge.

4. Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice in particolare:

- a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
- b) definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;
- c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
- e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista;
- f) determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 2, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. L'amministrazione aggiudicatrice rende noto il risultato del confronto concorrenziale con le modalità previste dall'articolo 28, comma 1, della legge.

Sezione III: Affidamento degli incarichi tecnici sopra soglia comunitaria

Art. 26. Ambito di applicazione

1. La presente sezione disciplina l'affidamento degli incarichi tecnici il cui valore è pari o superiore alla soglia comunitaria.

Art. 27. Disposizioni generali.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58.30, comma 1, secondo periodo, della legge, l'affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori relativi alle opere e ai lavori previsti dall'articolo 2., comma 1, lettere c) e d), avviene con procedure distinte salvo diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento. Al progettista è garantito il proseguimento dell'incarico fino alla fine dei lavori per il controllo del rispetto delle previsioni progettuali e per la stesura delle eventuali perizie suppletive e di variante.

Art. 28. Requisiti di partecipazione

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo:

- a) al fatturato globale per incarichi espletati nei migliori cinque esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, per un importo pari almeno a tre volte l'importo a base d'asta;

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di incarichi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono gli incarichi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due incarichi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono gli incarichi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

2. Gli incarichi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di incarichi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini di questo comma, l'incarico di direzione dei lavori si intende approvato con l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo. Sono valutabili anche gli incarichi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dal concorrente che fornisce, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 29. Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con pubblicazione del bando, il bando di gara per l'affidamento degli incarichi è redatto in conformità all'Allegato P e contiene:

a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) l'indicazione delle prestazioni con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del responsabile dei lavori e del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione;

c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono le prestazioni da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;

d) l'ammontare presumibile posto a base di gara del corrispettivo complessivo per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare;

e) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, qualora necessario;

f) per la procedura aperta, il termine per la presentazione delle offerte non inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

g) per la procedura ristretta, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

h) per la procedura negoziata con pubblicazione del bando, il termine per la presentazione delle offerte non inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande e le offerte;

l) per la procedura ristretta, il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare l'offerta, nonché il termine per la presentazione delle offerte;

m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 23 bis, comma 5, della legge;

n) il divieto previsto dall'articolo 20, commi 10 e 11, della legge ;

o) i requisiti previsti dall'articolo 28., commi 1 e 3;

p) i criteri di valutazione dell'offerta di cui all'articolo 30., comma 3, e corrispondente suddivisione dei fattori ponderali ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, l'eventuale suddivisione dei criteri previsti dall'articolo 30., comma 4, lettere a) e b), in sub-criteri e relativi sub-pesi, nonché le eventuali soglie;

q) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all'articolo 58.25 della legge, il numero minimo e massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare offerta;

r) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di procedura ristretta le domande di partecipazione contengono la documentazione e le dichiarazioni di cui all'articolo 30., comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il bando in caso di procedura aperta o negoziata con bando, ovvero la lettera di invito in caso di procedura ristretta, indica:

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi di cui all'articolo 30., comma 1, lettera d), punto 1); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 30., comma 1, lettera d), punto 2), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta.

Art. 30. Modalità di svolgimento della gara

1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara l'offerta è racchiusa in un plico che contiene:

a) la documentazione amministrativa indicata nel bando;

b) una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28., commi 1 e 3, con l'indicazione, per ognuna delle prestazioni, del committente e del soggetto che ha svolto l'incarico e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno le prestazioni con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;

c) una dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 18.;

d) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:

1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 29., comma 3, lettera a), di un numero massimo di tre incarichi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 29., comma 3, lettera b), delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;

3) cronoprogramma delle attività oggetto della prestazione.

e) una busta contenente l'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale unico in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento.

2. Nel caso di procedura ristretta l'offerta è racchiusa in un plico che contiene le buste di cui al comma 1, lettere d) ed e), nonché una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) richiesti nel bando di gara.

3. L'amministrazione aggiudicatrice apre le buste contenenti l'offerta economica relativamente alle offerte che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all'offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara.

4. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

a) adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera d), punto 1);

b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;

d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo e al cronoprogramma delle attività oggetto della prestazione.

5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:

- per il criterio a): da 20 a 40;

- per il criterio b): da 20 a 40;

- per il criterio c): da 20 a 40;

- per il criterio d): da 0 a 10.

6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

7. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta o negoziata con pubblicazione del bando di gara, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nel caso di procedura ristretta, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma 1, lettera d), e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste di cui al comma 1, lettera e), contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'Allegato Q.

CAPO III - CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Art. 31. Oggetto

1. Nel concorso di progettazione di lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 36.

Se il concorso di progettazione riguarda un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di un piano economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

Art. 32. Soggetti ammessi

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 18., sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g) delle legge.

Art. 33. Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando.

2. Il bando per i concorsi di progettazione contiene, in particolare:

- a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) nominativo del responsabile del procedimento;
- c) descrizione delle esigenze della amministrazione aggiudicatrice;
- d) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;
- e) termine per la presentazione delle proposte;
- f) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
- g) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso e numero massimo di eventuali ulteriori premi con il relativo importo;
- h) data di pubblicazione.
- i) procedura di aggiudicazione prescelta;
- j) numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 36.;
- k) descrizione delle opere;
- l) numero previsto di partecipanti, compreso tra dieci e venti, nel caso di procedura ristretta o negoziata con bando;
- m) modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di procedura ristretta;
- n) criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- o) "peso" o "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
- p) indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
- q) costo indicativo o massimo dell'intervento da progettare;

r) informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti.

3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

Art. 34. Modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi e mezzi di comunicazione

1. I bandi e gli avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 28 della legge. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

2. Alle comunicazioni si applica l'articolo 28 bis della legge e l'articolo 46.

Art. 35. Selezione dei concorrenti

1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le amministrazioni aggiudicatrici applicano procedure conformi alle disposizioni del capo II di questo Titolo.

2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci.

Art. 36. Concorsi di progettazione in due gradi

1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità l'amministrazione aggiudicatrice può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

Art. 37. Commissione giudicatrice

1. Per il concorso di progettazione, l'attività della commissione giudicatrice, per interventi di particolare rilevanza, può essere preceduta da un'analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando svolta da una commissione istruttoria

composta da almeno tre soggetti dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice o consulenti esterni. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione istruttoria deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

2. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione.

3. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali.

4. Allo scopo di chiarire singoli aspetti dei progetti, i candidati possono essere invitati a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice indica nel processo verbale. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 38. Premi

1. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione è determinato in misura non superiore al sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare.

2. Una ulteriore somma compresa fra il quaranta ed il settanta per cento del premio determinato ai sensi del comma 1 è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

CAPO IV – VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Art. 39. Finalità e contenuti della verifica del progetto

1. La verifica del progetto è finalizzata ad accertare che la soluzione progettuale prescelta sia:

- a) conforme alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare di progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
- b) coerente con il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce;
- c) coerente con i criteri di progettazione previsti da questo regolamento,
- d) efficace sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi;
- e) efficiente sotto il profilo della sua capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

2. La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

3. La verifica del progetto è effettuata con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affidabilità;
- b) completezza ed adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

4. La verifica dell'affidabilità del progetto ai sensi del comma 3, lettera a), comporta:

- a) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- b) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

5. La verifica della completezza ed adeguatezza del progetto ai sensi del comma 3, lettera b), comporta:

- a) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- c) la verifica dell'esaustività del progetto in funzione degli obiettivi attesi;
- d) la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- e) la verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- f) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.

6. La verifica della leggibilità, coerenza e ripercorribilità del progetto ai sensi del comma 3, lettera c), comporta:

- a) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- b) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità dei calcoli effettuati;

c) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

7. La verifica della compatibilità del progetto ai sensi del comma 3, lettera d), comporta:

a) la verifica della rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

b) la verifica della rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

- 1) inserimento ambientale;
- 2) impatto ambientale;
- 3) funzionalità e fruibilità;
- 4) stabilità delle strutture;
- 5) topografia e fotogrammetria;
- 6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- 7) igiene, salute e benessere delle persone;
- 8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- 9) sicurezza antincendio;
- 10) inquinamento;
- 11) durabilità e manutenibilità;
- 12) coerenza dei tempi e dei costi;
- 13) sicurezza ed organizzazione del cantiere.

8. La verifica del progetto è effettuata in particolare:

a) per le relazioni generali, verificando se i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1) verificando se le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

2) verificando se il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati sono esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

3) verificando la congruenza dei risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4) verificando la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

5) verificando se le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità

dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche, verificando se i contenuti presenti sono coerenti con:

1) le specifiche esplicitate dal committente;

2) le norme cogenti;

3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

4) le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificando se ogni elemento, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici e se, ove non siano dichiarate le sue caratteristiche, esso è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificando se ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, è adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare e verificando inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificando se:

1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2) i prezzi unitari sono dedotti dall'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge o sono determinati mediante analisi ai sensi dell'articolo 9., comma 5, e sono stati aggiornati ai sensi dell'articolo 44 della legge;

3) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari;

4) gli elementi del computo metrico estimativo comprendono tutti i lavori previsti nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;

5) i metodi di misura dei lavori sono usuali o standard;

6) le misure sono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;

7) i totali calcolati sono corretti;

8) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie previste dall'articolo 37, comma 5, della legge;

9) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferibili ad opere simili di

cui si ha conoscenza dal mercato o se i calcoli sono fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungono l'obiettivo richiesto dal committente;

10) i piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificando se è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri e se sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n 81 del 2008;

h) per il quadro economico, verificando se è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 13.;

i) verificando l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

9. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato da un apposito rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica.

Art. 40. Verifica del progetto.

1. Prima della sua approvazione il progetto da porre a base di gara è sottoposto alla verifica prevista dall'articolo 39., ad eccezione dei casi in cui è prevista la validazione dello stesso e delle deroghe alla richieste di parere previste dall'articolo 58 della legge.

2. La verifica del progetto si articola nelle seguenti fasi procedurali:

a) la verifica effettuata dal progettista;

b) l'espressione del parere tecnico-amministrativo ed economico da parte degli organi consultivi previsti dal Capo X della legge tenendo conto anche degli aspetti previsti dall'articolo 39.

3. Se il progetto deve essere modificato ai fini della sua approvazione, il progettista integra la verifica prevista dal comma 2, lettera a), relativamente alle suddette modifiche.

4. La verifica del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dall'obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 45., comma 2.

Art. 41. Validazione del progetto.

1. La validazione del progetto è effettuata dall'appaltatore o dal concessionario in base alle finalità e ai contenuti previsti dall'articolo 39. nei seguenti casi:

a) progetto esecutivo elaborato in esecuzione di contratti che, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c), della legge hanno per oggetto anche la progettazione dell'opera;

b) progetto esecutivo elaborato dal soggetto aggiudicatario di un appalto concorso previsto dall'articolo 32 della legge;

c) progetto elaborato dal concessionario in esecuzione dei contratti disciplinati dal Capo VII della legge che deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, se l'importo dell'opera a base di gara è pari o superiore a 2 milioni di euro.

2. La validazione del progetto è resa da un organismo di ispezione dotato dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, a cui si applicano le incompatibilità previste dalla medesima norma. La validazione del progetto è effettuata a cura e spese dell'appaltatore o del concessionario, che individua l'organismo di ispezione.

3. Il bando di gara specifica i tempi entro cui deve essere effettuata la validazione e le relative penalità in caso di ritardo.

4. La validazione del progetto si articola nelle seguenti fasi procedurali:

a) la validazione provvisoria, in base alla quale gli organi consultivi previsti dal Capo X della legge esprimono il parere tecnico-amministrativo ed economico limitandosi all'accertamento del rispetto delle finalità previste dall'articolo 39., comma 1;

b) la validazione definitiva, che ha ad oggetto anche le eventuali modifiche progettuali imposte ai fini dell'approvazione del progetto.

5. Il provvedimento di approvazione del progetto deve richiamare la validazione del progetto ed indicarne in sintesi le risultanze.

6. La validazione del progetto è effettuata anche in caso di varianti progettuali elaborate dall'appaltatore o dal concessionario e di varianti migliorative previste dall'articolo 51 bis delle legge.

7. La validazione del progetto comporta l'inammissibilità delle riserve per errori o omissioni progettuali e per qualsiasi altro inconveniente derivante o connesso alla progettazione dell'opera.

8. La validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalla dichiarazione prevista dall'articolo 45.

CAPO V – APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Art. 42. Conferenza di servizi

1. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.

2. La conferenza di servizi è utilizzata per la risoluzione delle interferenze fra l'opera pubblica da realizzare e le reti e le opere destinate al pubblico servizio.

Art. 43. Provvedimento a contrarre.

1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri anche tramite la conferenza di servizi, approva il progetto e adotta il provvedimento a contrarre che contiene, in particolare, l'indicazione della relativa copertura finanziaria, le modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e gli elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto di appalto.

TITOLO IV - SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44. Lavori sequenziali

1. I lavori sequenziali sono realizzati attraverso più contratti d'appalto che concorrono alla realizzazione di opere o lavori pubblici utilizzabili solo unitariamente e a condizione che siano eseguiti tutti i contratti. I lotti funzionali sono parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le condizioni e i casi in cui possono essere effettuati i lavori sequenziali.

2. Nei lavori sequenziali l'efficacia di ogni singolo contratto di appalto è subordinata alla verifica che sia possibile effettuare la consegna dei relativi lavori, secondo i tempi definiti dal programma generale dei lavori allegato alla progettazione. Decorso sei mesi dalla scadenza del tempo previsto per la consegna dei lavori nel programma generale dei lavori, l'appaltatore può chiedere la rivalutazione dei prezzi di offerta mediante l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici prendono in considerazione il valore complessivo stimato di tutti i contratti di appalto per la scelta della procedura di affidamento dei lavori sequenziali e prendono in considerazione il valore di ciascun contratto di appalto per l'individuazione dei requisiti di partecipazione delle imprese.

4. Per l'esecuzione dei lavori sequenziali l'amministrazione aggiudicatrice predispone il programma generale dei lavori, allegato alla progettazione, comprensivo dei tempi per le procedure da seguire.

5. Rimangono ferme le disposizioni riguardanti le opere, i lavori e le relative forniture da eseguire in economia se comprese nel quadro economico di progetto.

Art. 45. Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici

1. L'avvio della procedura di affidamento presuppone l'assunzione del provvedimento a contrarre previsto dall'articolo 43. e l'attestazione del responsabile del procedimento in merito:

a) alla sussistenza dei presupposti per garantire l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, ai fini del sopralluogo e al momento della consegna dei lavori;

b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale l'impresa attesta di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. Per verificare la natura del luogo ove devono essere eseguiti i lavori e consentire la corretta formulazione dell'offerta, il concorrente deve effettuare un sopralluogo dei siti interessati dai lavori.

Il sopralluogo è effettuato in presenza di un rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice e dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente specificamente delegato.

4. Il bando di gara, nel caso di procedura aperta, ovvero l'invito a presentare offerta, nel caso di procedura ristretta e negoziata, stabiliscono le modalità di effettuazione del sopralluogo e di verifica della documentazione a comprova dell'avvenuto svolgimento dello stesso.

5. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori se il responsabile del procedimento e l'aggiudicatario non hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle previste dal comma 1.

Art. 46. Regole applicabili alle comunicazioni.

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra le amministrazioni aggiudicatrici e i concorrenti possono avvenire, a scelta delle stesse amministrazioni aggiudicatrici, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso dei concorrenti alla procedura di affidamento.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Nel rispetto del comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire che la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione possa avvenire, in modo non esclusivo, mediante presentazione diretta, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.

5. Se stabiliscono che le comunicazioni possono avvenire per via elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici individuano strumenti di comunicazione di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le amministrazioni aggiudicatrici che sono soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 82 del 2005, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma

dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'Allegato L, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo n. 82 del 2005, per le amministrazioni aggiudicatrici tenute alla sua osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo n. 82 del 2005;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo n. 82 del 2005;

d) i concorrenti si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dei concorrenti, per telefono ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

CAPO II - ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA

Art. 47. Bando di gara e schemi tipo - tassatività delle cause di esclusione

1. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nella legge, in questo regolamento, le informazioni di cui all'Allegato I e ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano gli schemi tipo di bando di gara, della lettera di invito e dei moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ordine generale e di partecipazione previsti dal bando di gara e dall'invito a presentare offerta, di cui all' Allegato M che sono pubblicati sul sito internet della Provincia.
3. L'amministrazione aggiudicatrice esclude in ogni caso i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla legge, dal presente regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
5. I bandi e le lettere di invito possono prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare, nell'ambito della procedura di scelta del contraente, anche parzialmente, il sistema informatico disciplinato dal capo V di questo Titolo.

Art. 48. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti da questo articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nel caso di appalto a corpo o a corpo e a misura, ovvero nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i termini per la ricezione delle offerte sono determinati in modo adeguato a consentire che tutti

gli interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

3. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette, alle procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso di appalto avente ad oggetto congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c) della legge, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

4. Nel caso di licitazione il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di invio degli inviti.

5. Nelle procedure aperte il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

6. Nel caso di appalto-concorso esperito sulla base di un progetto preliminare, il termine per la presentazione del progetto definitivo non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di invio degli inviti.

7. Nel caso di appalto-concorso esperito sulla base di un progetto definitivo, ovvero per la fase della procedura inerente la progettazione esecutiva, il termine per la presentazione del progetto esecutivo è stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto della difficoltà dell'elaborazione progettuale, in misura non inferiore al termine di cui al comma 5.

8. Nel caso di procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione di bando di gara, e di dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio dell'invito.

9. In ogni caso quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito. In ogni caso quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito.

10. Nel caso di licitazione e di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, il termine per la presentazione dell'offerta può essere ridotto alla metà nel caso di obiettive ragioni di urgenza, motivate con determinazione del dirigente competente per materia.

Art. 49. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte negli appalti

di importo superiore alla soglia comunitaria

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nel caso di procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette, alle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e al dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

4. Nel caso di licitazione, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.

5. Nel caso di procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione di un bando di gara, e di dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti amministrazioni aggiudicatrici nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio dell'invito.

6. Nel caso di appalto-concorso esperito sulla base di un progetto preliminare, il termine per la presentazione del progetto definitivo non può essere inferiore a 60 giorni dalla data di invio dell'invito.

7. Nel caso di appalto concorso esperito sulla base di un progetto definitivo, ovvero per la fase della procedura inerente la progettazione esecutiva il termine per la presentazione del progetto esecutivo è stabilito a discrezione dell'amministrazione, tenuto conto della difficoltà dell'elaborazione progettuale, in misura comunque non inferiore al termine di cui al comma 6.

8. In ogni caso quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito. In ogni caso quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito.

9. Se l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato un avviso di preinformazione ai sensi dell'articolo 58.28 della legge, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte

e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. I termini decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette. Questi termini ridotti possono essere utilizzati solo se l'avviso di preinformazione pubblicato contiene tutte le

informazioni richieste per il bando dall' Allegato I, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso, e se l'avviso stesso è stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.

10. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione richiesti dall'Unione europea, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 9, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.

11. Se le amministrazioni aggiudicatrici offrono, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato speciale d'appalto e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 10.

12. Se, per qualunque motivo, il capitolato speciale o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte delle imprese, non sono stati forniti entro i termini di cui all'articolo 50., o se le offerte possono essere formulate solo previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato speciale, ovvero nel caso di appalto a corpo o a corpo e a misura, nonché nel caso di ricorso al criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato da consentire a tutti gli interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

13. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di obiettive ragioni di urgenza, motivate con determinazione del dirigente competente per materia, possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione europea;

b) nelle licitazioni, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 30, comma 5 ter, lettera c), della legge.

14. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti da questo articolo, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.

Art. 50. Modalità e termini di invio documentazione di gara e informazioni complementari

1. Gli elaborati progettuali relativi ai lavori oggetto di appalto sono disponibili presso la sede dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Nelle procedure aperte le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono, possibilmente per via elettronica, l'accesso libero, diretto e completo agli elaborati progettuali ed ad ogni documento complementare, approntando sistemi di garanzia in ordine alla segretezza e alla tracciabilità dei dati messi a disposizione. In alternativa la medesima documentazione è inviata alle imprese interessate su supporto informatico entro sei giorni dalla ricezione della relativa domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata almeno dodici giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, l'invito a presentare offerta contiene l'indicazione dell'accesso per via elettronica agli elaborati progettuali e ad ogni altro documento complementare e, se questo non è possibile, è inviata copia dei medesimi elaborati su supporto informatico unitamente all'invito stesso.

4. In caso di contestazioni o discordanze, fanno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

5. Le informazioni complementari in merito alla procedura di gara, agli elaborati progettuali e ai documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, a

condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte.

6. Le informazioni complementari e le risposte ai quesiti ritenuti di interesse generale sono comunicate a tutte le imprese interessate almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte con le modalità stabilite nel bando di gara o nella lettera di invito.

Art. 51. Forma e contenuto delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione contengono gli elementi prescritti dal bando e gli elementi essenziali per identificare il concorrente e il suo indirizzo, la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce e sono corredate dai documenti prescritti dal bando.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici richiedono gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione delle imprese da invitare nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici richiedono l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara e dall'invito a presentare offerta che sono predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

Art. 52. Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 46.

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dai documenti complementari e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici mettono a disposizione dei concorrenti i moduli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà richieste dagli atti di gara.

4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito e dai documenti complementari richiamati dagli stessi.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.

Art. 53. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto le imprese selezionate.

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, l'invito contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da altre disposizioni di questo regolamento e a quelli ritenuti utili dalle amministrazioni aggiudicatrici, i seguenti elementi:

- a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua in cui possono essere redatte;
- c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase di dialogo, nonché la lingua da utilizzare;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito;
- e) il criterio di aggiudicazione, se non figura nel bando di gara;
- f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi di valutazione oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto o nella documentazione complementare.

3. Nel dialogo competitivo gli elementi previsti dal comma 2, lettera b), sono indicati nell'invito a presentare l'offerta.

4. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara l'invito a presentare le offerte contiene gli elementi indicati dal comma 2 in quanto compatibili.

Art. 54. Modalità di selezione delle imprese nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. Nelle procedure ristrette il dirigente del servizio competente per l'espletamento della procedura di gara, con proprio provvedimento motivato, invita a presentare offerta le imprese che risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.

2. Ai fini della selezione delle imprese da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 33 della legge, l'amministrazione aggiudicatrice istituisce un elenco telematico di imprese, suddiviso per categorie di lavorazioni, a cui è consentito accesso libero e diretto da parte del responsabile del procedimento. Tale elenco è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. Le imprese hanno la possibilità di comunicare in ogni

momento le variazioni rispetto alle categorie e classifiche possedute.

3. Le imprese interessate si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 2 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico economica.

4. In qualsiasi momento le imprese iscritte possono richiedere, mediante apposita domanda, la cancellazione dall'elenco telematico o da una categoria dello stesso. Della avvenuta cancellazione è data comunicazione all'impresa richiedente.

5. Sulla base dell'elenco di cui al comma 2, il responsabile del procedimento seleziona dodici imprese da invitare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

Art. 55. Competenze

1. La presidenza delle gare è attribuita al dirigente generale preposto al dipartimento cui fa capo il servizio competente nella materia oggetto dei lavori o suo delegato.

2. Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il presidente si avvale di due testimoni scelti dal medesimo; ove lo ritenga necessario, il presidente può altresì avvalersi della collaborazione del progettista o del direttore dei lavori o di esperti appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni supporto di ordine tecnico, nonché di personale di natura amministrativa per mere attività materiali.

3. Il presidente della gara redige il verbale di gara di cui all'articolo 65. e lo sottoscrive unitamente ai testimoni.

Art. 56. Sedute di gara

1. Nel bando di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo tranne che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici comunicano ai concorrenti ammessi il giorno e l'ora delle eventuali successive sedute di gara con le modalità indicate all'articolo 46..

Art. 57. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

1. Se la licitazione o la procedura negoziata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi

unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, timbrata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato nella lettera di invito, o nel bando nel caso di procedura aperta, i concorrenti rimettono all'amministrazione aggiudicatrice, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi per i prezzi unitari offerti. Il prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, anch'esso al netto degli oneri della sicurezza, da esprimersi con tre decimali dopo la virgola. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere, sia nella parte intera sia nella parte decimale. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a zero.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni ai prezzi unitari e al ribasso percentuale offerto che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito il modulo e le correzioni sono sottoscritte da ciascuna impresa raggruppata o dalla sola capogruppo se il raggruppamento sia già costituito.

4. In caso di procedura aperta il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione;

prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a correggere la lista, con le modalità di sottoscrizione di cui al comma 3, integrando o riducendo le quantità che valuta carenti o eccessive e inserendo le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci o delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinata attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

6. Comporta l'esclusione automatica dell'offerta il mancato utilizzo del modulo fornito dall'amministrazione aggiudicatrice per l'indicazione dei prezzi, la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari o la mancata indicazione del ribasso percentuale, qualora i medesimi non siano validamente espressi né in cifre né in lettere, la mancata sottoscrizione del modulo in ogni sua facciata, escluso il frontespizio, con le modalità sopra indicate, nonché, nel caso di appalto a corpo o a corpo e a misura, la presenza di integrazioni o riduzioni di voci o di quantità non effettuate con le modalità indicate al comma 5.

Art. 58. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'elenco prezzi sull'importo posto a base dell'appalto

1. Se la procedura ristretta o la procedura negoziata è aggiudicata con il sistema del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base di appalto, alla lettera d'invito è allegato l'elaborato "Elenco prezzi unitari" timbrato in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'amministrazione aggiudicatrice, unitamente agli altri documenti richiesti, l'elaborato di cui al comma 1 che riporta l'indicazione, da parte dell'offerente della percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola in cifre ed in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale); in caso di discordanza l'amministrazione aggiudicatrice considererà valida la percentuale espressa in lettere. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione.

Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la

commissione considererà i decimali mancanti pari a zero.

3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 bis, della legge, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

4. L'elaborato è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo non costituito il modulo e le correzioni sono sottoscritte da ciascuna Impresa raggruppata o dalla sola capogruppo se il raggruppamento sia già costituito.

5. In caso di procedura aperta il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice per ritirare copia dell'elaborato di cui al comma 1.

Art. 59. Aggiudicazione dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito stabiliscono gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera;
- f) l'impegno in materia di pezzi di ricambio degli impianti;
- g) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
- h) la qualità realizzativa intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nella realizzazione delle opere da appaltare, su aspetti puntualmente indicati nel bando;

i) la qualità organizzativa delle risorse umane nella conduzione della commessa valutata secondo criteri obiettivi di professionalità relativamente al proprio personale e a quello dipendente dei terzi (ricorso al subappalto, fornitura con posa in opera, ecc.); in caso di inadempimento dell'appaltatore verranno attivate le clausole di cui al comma 8;

l) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui sarà realizzata l'opera;

m) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante gli strumenti della WBS - (work breakdown structure) ed il programma dei lavori (diagramma di Gantt, la tecnica del PERT ecc.) anche in una logica di integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;

n) la durata della realizzazione dell'opera pubblica intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto alla lettera m);

o) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale del cantiere intesa quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata se non retribuiti;

p) la qualità del fascicolo delle manutenzioni con riferimento alla qualità dei prodotti forniti ed alle ricadute di questi in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;

q) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse umane utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, in riferimento al miglior rapporto tra i lavoratori dipendenti propri ed i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e/o liberi professionisti impegnati all'interno del cantiere, tra i lavoratori part-time e full-time, valutando inoltre la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi nonché l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato.

2. Il bando di gara ovvero la documentazione complementare elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi utilizzando un insieme di elementi di valutazione e di pesi coerente con le caratteristiche dell'opera e quindi tanto più elevato e articolato quanto più complessi sono l'opera medesima e i processi realizzativi della stessa.

3. Per ciascun elemento di valutazione prescelto il bando prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove l'amministrazione aggiudicatrice non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno

o più esperti con il provvedimento a contrarre, affidando ad essi l'incarico di individuare gli elementi di valutazione, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

4. I pesi o punteggi da assegnare agli elementi di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, devono essere globalmente pari a cento. Il bando di gara è strutturato attribuendo al prezzo un peso ponderale non superiore al trenta per cento e agli elementi di valutazione tecnico – qualitativi un peso ponderale non inferiore al settanta per cento. Il peso di ciascun elemento di valutazione tecnico-qualitativo non può essere superiore al peso attribuito al prezzo. Il bando di gara può prevedere una soglia minima di sbarramento, espressa con un valore numero determinato, nel punteggio dell'offerta tecnica.

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono indicate nell'Allegato O e sono individuate negli atti di gara.

6. Per la valutazione degli elementi di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice nomina la commissione tecnica di cui all'articolo 60.

7. L'offerta costituisce impegno contrattuale dell'impresa aggiudicataria. Il capitolato speciale di appalto contiene clausole risolutive e penali del contratto di appalto da attivare nel caso di inadempimento agli impegni assunti con la presentazione dell'offerta.

8. Se l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il criterio previsto dal comma 1, lettera h), le eventuali migliorie proposte nell'offerta, e accettate dall'amministrazione aggiudicatrice con l'aggiudicazione dell'appalto, sono a totale carico dell'aggiudicatario e sono comprese e compensate nelle voci della lista delle lavorazioni e forniture a cui si riferiscono o alle quali sono collegate. Nella compilazione dell'offerta economica il concorrente non deve pertanto inserire nuove voci ma solo il prezzo comprensivo di miglioria qualitativa e/o quantitativa, in corrispondenza della voce a cui la miglioria si riferisce o alla quale è collegata.

9. Il bando di gara può prevedere, in alternativa a quanto previsto dal comma 8, l'obbligo per il concorrente di indicare nella lista delle lavorazioni e forniture le voci corrispondenti alle migliorie, fermo restando l'obbligo della compilazione integrale del modulo messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice, con le modalità indicate nel bando di gara.

Art. 60. Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e su proposta del responsabile del procedimento, nomina una commissione tecnica composta da un numero dispari, fino a un massimo di cinque, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione tecnica è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stessa incaricato di funzioni apicali.

3. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

4. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni tecniche hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

7. I commissari diversi dal presidente sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché in casi di esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità di accertamento della carenza di organico ai sensi del comma 7, le modalità di formazione e di tenuta degli elenchi previsti dal comma 7, lettere a) e b), nonché le modalità di individuazione dei componenti della commissione tecnica.

9. L'atto di nomina dei membri della commissione tecnica ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può

essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. La proposta di incarico è oggetto di accettazione.

10. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione tecnica.

Art. 61. Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta prezzi unitari o del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto.

1. All'aggiudicazione dei lavori con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge e con individuazione delle offerte anomale secondo la procedura prevista dall'articolo 63., il presidente della gara di cui all'articolo 55. procede nel modo seguente:

a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto negli atti di gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, contrassegnando la stessa in ciascun foglio;

b) dispone le verifiche di cui all'articolo 41, comma 1, della legge, provvedendo, in caso di mancata prova o mancata conferma, secondo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma;

c) provvede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, a contrassegnare le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente ai sensi dell'articolo 57., a dare lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e del prezzo complessivo offerto, formando la graduatoria;

d) ad escludere le eventuali offerte anomale, individuate secondo le prescrizioni dell'articolo 63.;

e) ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara dopo l'esclusione delle offerte anomale di cui alla lettera d).

2. Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, il presidente procede secondo quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c), dichiara la chiusura della seduta pubblica e trasmette le offerte al responsabile del procedimento, che dispone la valutazione della congruità delle stesse nei casi previsti dall'articolo 63., comma 7.

3. Il presidente della gara di cui all'articolo 55., riaperta la seduta pubblica:

a) dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;

b) dichiara l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

4. All'aggiudicazione dei lavori con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 3, della legge, il presidente della gara di cui all'articolo 55. procede secondo quanto previsto dal comma 1 in quanto compatibile.

5. All'aggiudicazione dei lavori con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge, e con individuazione delle offerte anomale secondo la procedura prevista dall'articolo 58.29 della legge, il presidente della gara di cui all'articolo 55. procede nel modo seguente:

a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto negli atti di gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, contrassegnando la stessa in ciascun foglio;

b) dispone le verifiche di cui all'articolo 41, comma 1, della legge, provvedendo, in caso di mancata prova o mancata conferma, secondo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma. Nelle procedure ristrette, qualora l'amministrazione si sia avvalsa della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare ai sensi dell'articolo 58.25, comma 1, della legge, dispone le verifiche di cui all'articolo 41, comma 2, della legge;

c) provvede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, a contrassegnare le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente ai sensi dell'articolo 57., a dare lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e del prezzo complessivo offerto, formando la graduatoria.

6. Successivamente il presidente della gara provvede:

a) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui ribassi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 58.29, comma 1, della legge;

b) a disporre la chiusura della seduta pubblica e la trasmissione delle offerte e delle eventuali giustificazioni dei concorrenti al responsabile del procedimento.

7. All'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta, il presidente della gara di cui all'articolo 55. riaperta la seduta pubblica:

a) dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;

b) dichiara l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

8. Nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si applicano il comma 5 e il comma 6, lettera b). Il responsabile del procedimento dispone la valutazione della congruità dell'offerta nei casi previsti dall'articolo 58.29, comma 3, della legge. All'esito delle valutazioni del responsabile del procedimento, si applica il comma 7.

9. La struttura competente alla stipulazione del contratto d'appalto, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto medesimo, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui all'articolo 57., comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 62. Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa .

1. Nel caso di aggiudicazione dei lavori con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge e con individuazione delle offerte anomale secondo la procedura prevista dall'articolo 63., il presidente della gara di cui all'articolo 55. procede nel modo seguente:

a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto negli atti di gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, contrassegnando la stessa in ciascun foglio;

b) dispone le verifiche di cui all'articolo 41, comma 1, della legge, provvedendo, in caso di mancata prova o mancata conferma, secondo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma;

c) provvede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche riscontrandone il contenuto secondo le modalità previste dal bando di gara;

d) dichiara chiusa la seduta di gara e provvede a trasmettere alla commissione tecnica di cui all'articolo 60. le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo.

2. La commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni degli atti di gara, previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica

presentata dai concorrenti, alla valutazione delle offerte ritenute regolari e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il presidente della commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni poste a pena di esclusione dagli atti di gara, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

3. Il presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, e se ritiene correttamente concluso l'operato della commissione tecnica, provvede:

a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica e a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;

b) a contrassegnare le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente ai sensi dell'articolo 57., a dare lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e del prezzo complessivo offerto;

c) ad attribuire il punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate negli atti di gara;

d) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando la graduatoria delle offerte valide;

e) a disporre la chiusura della seduta pubblica e la trasmissione delle offerte al responsabile del procedimento che dispone la valutazione della congruità delle stesse ai sensi dell'articolo 63., comma 8.

4. Il presidente della gara di cui all'articolo 55., riaperta la seduta pubblica:

a) dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;

b) dichiara l'aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta abbia totalizzato il punteggio complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua.

5. All'aggiudicazione dei lavori con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge, e con individuazione delle offerte anomale secondo la procedura prevista dall'articolo 58.29, comma 2, della legge, il presidente della gara di cui all'articolo 55. procede nel modo seguente:

a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto negli atti di gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, contrassegnando la stessa in ciascun foglio;

b) dispone le verifiche di cui all'articolo 41, comma 1, della legge, provvedendo, in caso di mancata prova o mancata conferma, secondo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma. Nelle procedure ristrette, se l'amministrazione aggiudicatrice si è avvalsa della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare ai sensi dell'articolo 58.25, comma 1, della legge, dispone le verifiche di cui all'articolo 41, comma 2, della legge;

c) provvede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche riscontrandone il contenuto secondo le modalità previste dal bando di gara;

d) dichiara chiusa la seduta di gara e provvede a trasmettere alla commissione tecnica di cui all'articolo 60. le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo.

6. La commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni degli atti di gara, previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, alla valutazione delle offerte ritenute regolari e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il presidente della commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni poste a pena di esclusione dagli atti di gara, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

7. Il presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, e se ritiene correttamente concluso l'operato della commissione tecnica, provvede:

a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica e a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;

b) a contrassegnare le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente ai sensi dell'articolo 57., a dare lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e del prezzo complessivo offerto;

c) ad attribuire il punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate negli atti di gara;

d) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando la graduatoria delle offerte valide;

e) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte, secondo le modalità previste dall'articolo 58.29, comma 2, della legge;

f) a disporre la chiusura della seduta pubblica e la trasmissione delle offerte all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia.

8. All'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta si procede secondo quanto indicato al comma 4.

9. La struttura competente alla stipulazione del contratto d'appalto, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto medesimo, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui all'articolo 57., comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

10. Per l'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge e sulla base di un progetto preliminare, si procede secondo quanto indicato ai commi 1 e 2. Sulla base delle risultanze dei verbali della commissione tecnica e del verbale della successiva seduta di gara di apertura e valutazione delle offerte economiche, il dirigente del servizio competente per l'espletamento delle procedure di gara dirama l'invito ai concorrenti a presentare il progetto esecutivo, secondo quanto stabilito dagli atti di gara.

11. Nell'invito è individuata la data della seduta pubblica in cui si provvede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione ivi contenuta riscontrandone il contenuto secondo le modalità previste dal bando di gara, e all'inoltro delle medesime alla commissione tecnica, che, con le modalità stabilite nel comma 2, procede alla valutazione degli elementi relativi al progetto esecutivo.

12. Successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara provvede secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, fatto salvo che l'aggiudicazione dei lavori è disposta dal dirigente della struttura competente in conformità delle risultanze del verbale di gara, con apposita determinazione che approva i verbali della commissione tecnica e del presidente della gara.

13. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge e sulla base di un progetto definitivo, si applicano le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 63. Offerte anomale

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge,

l'amministrazione aggiudicatrice ai fini dell'articolo 40, comma 1, della legge, ordina tutte le offerte ammesse in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, calcola la media aritmetica dei ribassi e esclude tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione l'amministrazione aggiudicatrice effettua tutte le operazioni di cui ai successivi commi.

2. L'amministrazione aggiudicatrice individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:

a) se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;

b) se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.

3. Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'un per cento, l'amministrazione aggiudicatrice non applica l'esclusione automatica delle offerte anomale e aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

4. Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'un per cento, l'amministrazione aggiudicatrice determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

5. Ai fini dei commi precedenti le offerte sono considerate con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

6. L'esclusione automatica delle offerte anomale non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

7. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

8. Nel caso di aggiudicazione con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), le

amministrazioni aggiudicatrici possono valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse.

Art. 64. Commissione per la valutazione dell'anomalia

1. Per la valutazione della congruità delle offerte il responsabile del procedimento può avvalersi degli uffici e degli organismi tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, può richiedere l'istituzione della commissione prevista dall'articolo 58.29 della legge.

2. I componenti della commissione per la valutazione dell'anomalia sono scelti tra il personale dell'amministrazione aggiudicatrice ad eccezione di motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stessa, attestate dal responsabile del procedimento con le modalità individuate dalla deliberazione di Giunta provinciale di cui all'articolo 60.

3. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 65. Verbali di gara

1. Per ogni seduta di gara le amministrazioni aggiudicatrici redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e l'importo a base di gara;

b) l'indicazione dell'integrità dei plichi pervenuti e delle misure di conservazione delle offerte adottate dall'amministrazione aggiudicatrice al fine di prevenire rischi di manomissione delle stesse;

c) i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

d) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

e) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;

f) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende eventualmente subappaltare a terzi;

g) nel caso di procedure negoziate, le circostanze, previste dalla legge, che giustificano il ricorso a dette procedure;

h) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dalla legge, che giustificano il ricorso a tale procedura.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. La verbalizzazione delle sedute di gara può avvenire in modo non contestuale rispetto ai tempi e alle modalità di effettivo svolgimento delle stesse,

fermo restando il rispetto dei termini in materia di informazioni circa le esclusioni e le aggiudicazioni, a condizione che le decisioni assunte dal presidente di gara siano indicate, almeno sommariamente, in apposito documento sottoscritto dal presidente e dai testimoni.

Art. 66. Verifiche sul possesso dei requisiti

1. Il controllo sul possesso dei requisiti previsto dall'articolo 41 della legge avviene attraverso l'acquisizione della seguente documentazione:

a) a comprova della qualificazione SOA, attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in conformità al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali;

b) nel caso di appalti di importo superiore a Euro 20.658.000 euro:

b.1) a comprova della realizzazione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, della cifra d'affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta:

- copia delle dichiarazioni I.V.A. se trattasi di impresa individuale, società di persone, consorzio di cooperative;

- copia dei bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito, se trattasi di società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

b.2) a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della cifra d'affari in lavori derivante da attività indiretta dichiarata:

- copia dei bilanci dei consorzi e delle società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito.

2. L'amministrazione aggiudicatrice procede nei confronti dei soggetti sorteggiati, dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano stati sorteggiati ai sensi dell'articolo 41 della legge, alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati nel corso della procedura di affidamento, con le modalità indicate al comma 1.

3. L'amministrazione aggiudicatrice procede altresì nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'amministrazione aggiudicatrice procede al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese su elementi quantitativi e qualitativi delle offerte. Se l'amministrazione aggiudicatrice riscontra nei confronti dell'aggiudicatario la

manca di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, annulla l'aggiudicazione ed aggiudica i lavori al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti, incamera la cauzione provvisoria, denuncia i fatti costituenti eventuale reato all'autorità giudiziaria ed effettua la segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'iscrizione nel casellario informatico.

4. La verifica di cui al comma 3 può essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Se l'amministrazione aggiudicatrice riscontra la mancanza di tali requisiti, denuncia i fatti costituenti eventuale reato all'autorità giudiziaria ed effettua la segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'iscrizione nel casellario informatico.

5. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, qualora sia opportuno assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, il concorrente può, nei limiti di legge, essere invitato a produrre anche la documentazione acquisibile d'ufficio.

6. I soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

7. In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, qualora lo Stato estero in cui ha sede l'impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.

Art. 67. Criteri di selezione dei soggetti da invitare nelle procedure ristrette

1. Se l'amministrazione aggiudicatrice si avvale della facoltà di limitare il numero di candidati idonei invitati a presentare offerta ai sensi dell'articolo 58.25 della legge, la selezione è effettuata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori quali, a titolo esemplificativo, quelli indicati nell'Allegato N.

2. Ai fini di questo articolo l'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara la presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, successivamente verificabili ai sensi dell'articolo 66., attestanti il possesso dei requisiti individuati

dal bando di gara ai fini della selezione dei concorrenti.

3. Sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti ai sensi del comma 2, l'amministrazione aggiudicatrice:

a) procede all'attribuzione a ciascun concorrente di un punteggio, risultante dalla somma dei punteggi assegnati in applicazione dei criteri stabiliti dal bando;

b) forma la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente di punteggio totale e seleziona le imprese da invitare.

CAPO III - DIALOGO COMPETITIVO

Art. 68. Dialogo competitivo

1. Ai fini dell'ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 34 comma 1, della legge nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II di questo regolamento; i candidati devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando può indicare specifiche modalità operative con le quali l'amministrazione aggiudicatrice dialoga con ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 bis, commi 7 e 8 della legge.

2. Ai candidati ammessi al dialogo ai sensi dell'articolo 33 bis, comma 5, della legge è assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo.

3. Ai sensi dell'articolo 33 bis, comma 10, della legge, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere ai candidati ammessi al dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte presentate ai sensi del comma 2. Sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte e dei relativi studi di fattibilità, l'amministrazione aggiudicatrice inserisce l'intervento nella programmazione dei lavori pubblici.

4. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell'articolo 33 bis, comma 12, della legge sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale prestazionale. Il progetto preliminare redatto dall'aggiudicatario del dialogo è inserito nella programmazione. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva ed all'esecuzione dell'opera.

Art. 69. Premi nel dialogo competitivo

1. Se l'amministrazione aggiudicatrice prevede, ai sensi dell'articolo 33 bis, comma 16, della legge, il pagamento di un premio, con il pagamento dello

stesso acquista la proprietà del progetto preliminare presentato dall'aggiudicatario.

CAPO IV - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 70. Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 50 quater della legge, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

Art. 71. Requisiti del proponente e attività di asseverazione

1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 50 quater della legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 36 e 20, comma 3, lettera d), della legge, i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.

3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara di cui all'articolo 50 quater della legge, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 70.

4. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell'articolo 50 quater della legge consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell'asseverazione:

- a) prezzo che il concorrente intende chiedere all'amministrazione aggiudicatrice;
- b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- c) canone che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione;
- d) tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- e) durata prevista della concessione;
- f) struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità dell'operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;
- g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

Art. 72. Schema di contratto di concessione

1. Lo schema di contratto di concessione indica:

a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;

c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;

d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;

e) l'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel bando o indicato in sede di offerta;

f) le procedure di collaudo;

g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;

h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;

i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo, anche secondo quanto previsto dall'articolo 49, comma 10, della legge;

l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;

m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;

n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;

o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione;

q) nel caso di cui all'articolo 49, comma 10, della legge, le modalità dell'eventuale immissione in possesso dell'immobile anteriormente al collaudo dell'opera;

r) il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto l'arco temporale prescelto;

s) corrispettivo per il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

Art. 73. Contenuti dell'offerta

1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:

a) il piano economico finanziario di cui all'articolo 49, comma 5, della legge e gli elaborati previsti nel bando;

b) il prezzo richiesto dal concorrente;

c) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

d) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

- e) il tempo di esecuzione dei lavori;
- f) la durata della concessione;
- g) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
- h) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;
- i) la quota di lavori che intende affidare a terzi.

Art. 74. Modalità di cessione di beni immobili a titolo di prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 10, della legge possono formare oggetto di cessione in proprietà o in diritto di godimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, le offerte specificano:
 - a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario per l'esecuzione del contratto;
 - b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
4. La selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 3.
5. Se l'amministrazione aggiudicatrice come corrispettivo del contratto non ha stanziato mezzi finanziari diversi dal trasferimento dell'immobile ai sensi del comma 1, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

Art. 75. Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 10, della legge, le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle due ipotesi ivi previste l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.
2. Qualora le offerte pervenute riguardino l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori ovvero esclusivamente l'esecuzione di lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta.

Art. 76. Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta

1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.

CAPO V - PROCEDURE TELEMATICHE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 77. Disposizioni generali

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle procedure telematiche in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
2. Le procedure telematiche di scelta del contraente di cui al presente capo assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure; assicurano altresì il rispetto delle disposizioni vigenti, anche tecniche, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, nonché delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa e di protezione dei dati personali.

Art. 78. Gestore del sistema informatico

1. Per la gestione tecnica del sistema informatico relativo alle procedure telematiche di scelta del contraente, la Provincia si avvale del gestore del sistema informatico relativo alle procedure telematiche di acquisto ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento") Il medesimo gestore è altresì individuato come responsabile del trattamento dei dati.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del sistema informatico e del gestore del sistema individuati dalla Provincia, previa verifica della compatibilità tecnica.

Art. 79. Responsabile del procedimento

1. Il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti la procedura.
2. Verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente sottoscrive, anche in forma elettronica mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata, il verbale delle operazioni prodotto

automaticamente dal sistema, convalidando i risultati del procedimento.

Art. 80. Gare telematiche

1. Nel caso di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori che costituiscono l'oggetto dell'affidamento individua gli operatori economici da consultare nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di qualificazione e di questo regolamento, con particolare riferimento all'articolo 54., comma 5.

2. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara o mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari;

b) prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara ed utilizzando il sistema delle offerte con rilanci (asta elettronica);

c) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto secondo quanto previsto dalla legge e da questo regolamento. Questo criterio, relativamente ai lavori realizzati in economia, si applica alle sole forniture ad essi riferibili.

3. Gli atti di gara o il capitolato devono indicare, oltre agli elementi previsti da altre disposizioni di questo regolamento, le seguenti specifiche informazioni:

a) nel caso di procedura ristretta, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

b) le modalità di presentazione dell'offerta;

c) nel caso di procedura ristretta, le modalità di sottoscrizione della domanda di partecipazione e in ogni caso, dell'offerta, indicando che essa deve avvenire mediante l'apposizione da parte del concorrente della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata;

d) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso della gara telematica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;

e) le informazioni riguardanti lo svolgimento della gara telematica e le informazioni per l'accesso alla documentazione;

f) nel caso di ricorso al criterio delle offerte con rilanci: le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

g) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Alle procedure di scelta del contraente mediante procedure telematiche si applicano le disposizioni del capo II di questo Titolo, in quanto compatibili.

Art. 81. Svolgimento delle gare telematiche

1. Nel caso di procedura ristretta, di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara o di lavori in economia da eseguire con il sistema del cottimo, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, a mezzo posta elettronica certificata, l'invito a presentare offerta sottoscritto dal dirigente medesimo mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata. Nel caso di procedura aperta il bando stabilisce le modalità di svolgimento della procedura telematica.

2. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Di tali facoltà l'amministrazione aggiudicatrice dà espressamente conto nell'invito a presentare offerta.

3. Nel caso di cui all'articolo 80., comma 2, lettera b), i rilanci potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito a presentare offerta.

4. Nel corso della gara telematica di cui all'articolo 80., comma 2, lettera b), il sistema automatizzato di scelta del contraente rende disponibili in tempo reale a tutti gli offerenti le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento della fase di rilancio la rispettiva classificazione, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità dei concorrenti fino al momento dell'affidamento dei lavori.

5. Al concorrente che ha formulato validamente l'offerta migliore sono affidati i lavori, a seguito di stipulazione del contratto mediante firma autografa o digitale. Il contratto è sottoscritto dal dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori.

6. Ai concorrenti che hanno presentato offerta alla gara, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, mediante posta elettronica certificata, la comunicazione dell'esito della gara, sottoscritta dal dirigente medesimo mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata.

7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 28 bis della legge, l'esercizio del diritto di accesso agli atti delle procedure telematiche può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni del sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico di detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica di essi. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati

dall'amministrazione aggiudicatrice o dal gestore del sistema informatico ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

TITOLO V - LE GARANZIE

CAPO I - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ESECUTORE

Art. 82. Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 23 della legge. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

5. L'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture in economia ai sensi dell'articolo 52, comma 10 ter, della legge è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore, indicato negli atti di gara, compreso tra lo 0,5 per cento e l'uno per cento; in caso di mancata indicazione, tale percentuale è fissata nello 0,75 per cento.

Art. 83. Fideiussione a garanzia dell'anticipazione alle imprese appaltatrici

1. L'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 46 bis della legge è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 86.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

3. La richiesta dell'anticipazione prevista dall'articolo 46 bis della legge esclude ogni altra forma di anticipazione, ancorché quest'ultima sia stata contemplata dal bando o da altri atti di gara.

Art. 84. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

1. L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 1, della legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare l'amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

4. Il contraente trasmette all'amministrazione aggiudicatrice copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

5. La polizza deve prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 85. Polizza di assicurazione indennitaria decennale

1. Per i lavori di cui all'articolo 23 bis, comma 3, della legge l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di approvazione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del

committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

2. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze previste dai commi 1 e 2.

Art. 86. Requisiti dei fideiussori

1. Le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia).

2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 87. Garanzie di raggruppamenti temporanei

1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 della legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono sottoscritte da tutte le imprese del raggruppamento o dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 3, della legge e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 37, comma 4, della legge con riferimento alle mandanti.

CAPO II - SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

Art. 88. Definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

1. La garanzia globale di esecuzione consiste nella cauzione definitiva che l'aggiudicatario deve prestare ai sensi dell'articolo 23, comma 8 della legge e nella garanzia di subentro di cui all'articolo 90., comma 1, lettera b).

2. La garanzia globale è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 50 milioni di euro.

Art. 89. Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la garanzia globale, redatta in conformità dello schema di garanzia adottato dalla Giunta provinciale; in mancanza, l'amministrazione aggiudicatrice dispone la decadenza dell'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria.

2. Nella garanzia globale di esecuzione è indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui all'articolo 2., comma 1, lettera q), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell'avviso di gara.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione è regolata dalle previsioni dello schema di garanzia di cui al comma 1.

4. Il possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 è verificato dall'amministrazione aggiudicatrice prima della stipulazione del contratto.

Art. 90. Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:

a) la garanzia di cui all'articolo 23, comma 8, della legge: l'obbligo di pagare all'amministrazione aggiudicatrice quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;

b) la garanzia di subentro: l'obbligo, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto qualora si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 58.3 e 58.4 della legge nonché nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione.

2. La garanzia di cui al comma 1, lettera a), è efficace fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 26, comma 2, della legge. La garanzia di cui al comma 1, lettera b), è efficace fino al certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 91. Norme per il caso di attivazione della cauzione definitiva

1. Il garante assume l'obbligo di pagare all'amministrazione aggiudicatrice, a semplice

richiesta scritta di quest'ultima ed entro il termine di quindici giorni, le somme delle quali essa si dichiara creditrice nei confronti del contraente, nei limiti delle somme garantite.

2. La garanzia relativa alla cauzione definitiva permane nei limiti previsti dall'articolo 94., comma 2, nel caso di attivazione della garanzia di subentro e si esercita per i crediti che l'amministrazione aggiudicatrice dichiara di avere nei confronti del contraente.

Art. 92. Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia, il garante deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice l'inizio della attività del subentrante.

2. L'attivazione della garanzia di subentro non libera il garante dalla obbligazione di fare completare il lavoro garantito. Se l'amministrazione aggiudicatrice chiede la sostituzione del subentrante inadempiente, il garante, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di sostituzione, lo sostituisce con l'altro soggetto indicato all'atto della stipulazione del contratto.

3. Nel caso di inadempimento anche del secondo subentrante, il garante, al fine di individuare gli eventuali ulteriori sostituti, procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, il garante procede ad individuare un soggetto idoneo all'esecuzione dell'opera ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando o dall'avviso di gara originario.

4. Il subentrante può avvalersi dei subappaltatori già autorizzati, nei limiti di quanto costoro non abbiano eseguito per conto del contraente.

Art. 93. Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante

1. L'assunzione, da parte del garante, dell'obbligo di far realizzare l'opera non si configura come successione nel contratto del contraente né comporta novazione soggettiva del contratto stesso.

2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e amministrazione aggiudicatrice e non può far valere nei confronti del committente le eccezioni che spettano al contraente.

3. La attivazione della garanzia di subentro non comporta il venir meno della responsabilità del contraente per i danni derivanti all'amministrazione aggiudicatrice a causa della risoluzione del contratto in applicazione di quanto previsto dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali regolanti la materia. L'amministrazione aggiudicatrice può esigere dal garante il pagamento

di quanto a tale titolo dovuto dal contraente, nei limiti di cui all'articolo 94., comma 2.

4. Il garante deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie di cui alla legge 10 giugno

1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizza fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo

Stato ed altri enti pubblici) e deve avere rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici, in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente, per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l'importo dei lavori. La garanzia può essere rilasciata altresì dai soggetti indicati dall'articolo 86., comma 3.

5. Il bando o l'avviso di gara può prevedere che la garanzia di subentro possa essere prestata anche dalla eventuale società capogruppo del contraente, congiuntamente ad altro garante, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, che presta la cauzione definitiva. L'eventuale società capogruppo del contraente deve possedere, nel caso in cui quest'ultimo scelga di utilizzarla quale garante nella garanzia di subentro, un patrimonio netto non inferiore all'importo dei lavori e comunque superiore a 500 milioni di euro.

6. La garanzia può essere rilasciata da più banche o imprese di assicurazione o dai soggetti indicati dall'articolo 86., comma 3, che assumano responsabilità solidale, designando una delle stesse quale mandataria e rappresentante unica. In tal caso il requisito di cui al comma 4 è raggiunto sommando i requisiti delle associate.

7. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa e dal bando o dall'avviso di gara per la realizzazione dell'intera opera.

8. Il garante può convenire con il contraente che la esecuzione dei lavori sia verificata, per suo

conto, da un controllore tecnico, da scegliersi tra gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'*European cooperation for accreditation* (EA) o comunque di gradimento di entrambe le parti, in possesso di certificazione del sistema di qualità; il controllore tecnico provvede, ai sensi delle norme UNI, a ragguagliare periodicamente il garante sullo stato di esecuzione dei lavori. L'attivazione del controllore tecnico deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice, che pone a disposizione del controllore stesso tutti i documenti trasmessi all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 94. Limiti di garanzia

1. La cauzione definitiva è prestata per gli importi percentuali e con le modalità previsti dall'articolo 23, commi 8 e seguenti della legge; le percentuali si intendono riferite all'importo dei lavori e delle altre prestazioni richieste e remunerate al contraente.

2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la cauzione definitiva, indipendentemente dalla entità

maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo.

TITOLO VI - IL CONTRATTO

CAPO I – APPALTI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Art. 95. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

1. Se il contratto ha per oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 30, comma 5 ter, lettera c), della legge, il bando di gara prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, del progetto definitivo presentato in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Se l'affidatario non adegua il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si stipula il contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione. Se previsto nel bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

2. Successivamente alla stipula del contratto, l'affidatario procede alla redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle competenze professionali ed entro il termine fissato dal contratto.

Durante la redazione del progetto esecutivo, il responsabile del procedimento può autorizzare con ordine di servizio l'avvio delle attività tecniche e operative volte all'approntamento dell'area su cui verrà realizzata l'opera, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge.

3. Se il progettista del progetto esecutivo ne ravvisa la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare

posto a base di gara, senza che ciò comporti un compenso aggiuntivo a favore dell'affidatario.

4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato in sede di gara, fatto salvo quanto disposto dal comma 5. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori a condizione che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

5. Nel caso di varianti al progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 51 della legge, ad eccezione delle varianti rese necessarie per errore od omissione progettuale, le modifiche da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 129.. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto preliminare. Nel caso di varianti rese necessarie per riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta ovvero del progetto esecutivo, i costi per la redazione del progetto di variante e per la sua esecuzione sono a carico dell'affidatario.

6. Il progetto esecutivo è approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, sentito il progettista del progetto preliminare, entro il termine fissato dal contratto. Il progetto esecutivo approvato si considera parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato e senza necessità di ulteriori atti negoziali. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, fermo restando il diritto di risolvere il contratto.

7. Se il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non è ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di risoluzione ai sensi dell'articolo 50 quater decies della legge.

8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, l'amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 122., oltre agli eventuali costi sostenuti per i lavori di approntamento dell'area, se previamente autorizzati.

9. L'amministrazione aggiudicatrice, se non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 30, comma 5-sexies della legge, indica negli atti di gara le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.

10. Il coordinatore per la progettazione, che redige il piano di sicurezza e di coordinamento complementare al progetto esecutivo, è nominato dall'amministrazione aggiudicatrice su proposta dell'affidatario.

Art. 96. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

1. Se il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 30, comma 5 ter, lettera b) della legge, l'affidatario, dopo la stipulazione del contratto e ferma restando la possibilità di richiedere l'esecuzione in via d'urgenza anteriormente alla stipulazione del contratto stesso, procede alla redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle competenze professionali ed entro il termine fissato dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.

2. Durante la redazione del progetto esecutivo, il responsabile del procedimento può autorizzare con ordine di servizio l'avvio delle attività tecniche e operative volte all'approntamento dell'area su cui verrà realizzata l'opera, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge.

3. Se il progettista del progetto esecutivo ne ravvisa la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti un compenso aggiuntivo a favore dell'affidatario.

4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatto salvo quanto disposto dal comma 5. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori, a condizione che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

5. Nel caso di varianti al progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 51 della legge, le variazioni da apportarsi sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 129..

L'amministrazione aggiudicatrice procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo. Restano, invece, a carico dell'aggiudicatario:

a) i costi dovuti alla predisposizione ed esecuzione delle varianti da apportare al progetto esecutivo dell'aggiudicatario che siano conseguenza di riscontrati errori ed omissioni del progetto medesimo;

b) i costi dovuti alla predisposizione ed esecuzione delle varianti che abbiano ad oggetto voci del computo metrico estimativo che il concorrente era tenuto ad accettare e per i quali aveva formulato l'offerta con importo complessivo fisso ed invariabile.

6. Il progetto esecutivo è approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Il progetto esecutivo approvato si intende parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato e senza necessità di ulteriori atti negoziali. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, anche con riferimento ai soli costi di progettazione, con le modalità di cui all'articolo 170. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto definitivo, fermo restando il diritto di risolvere il contratto.

7. Se il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non è ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura prevista dall'articolo 50 quater decies della legge.

8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, l'amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 122., oltre agli eventuali costi sostenuti per i lavori di approntamento dell'area, se previamente autorizzati..

9. L'amministrazione aggiudicatrice, se non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 30, comma 5-sexies della legge, indica negli atti di gara le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione esecutiva.

CAPO II – CONTENUTO E FORMA DEL CONTRATTO

Art. 97. Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono richiamati nel contratto quali parte integrante dello stesso:

- a) il capitolato speciale, comprensivo di parte amministrativa e di parte tecnica;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 40 bis, comma 8, della legge;
- e) il cronoprogramma;
- f) l'offerta tecnica in caso di applicazione del criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge;
- g) le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario in caso di applicazione dell'articolo 30, comma 5 bis, della legge.

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dai contraenti.

4. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

Art. 98. Forma del contratto

1. I contratti della Provincia conseguenti ad una procedura ad evidenza pubblica e di importo superiore alla soglia comunitaria sono stipulati in forma pubblica amministrativa; i restanti contratti sono stipulati mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio tra l'impresa ed il responsabile del procedimento o suo delegato, ovvero mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dalla controparte. Resta ferma la necessità di adottare per gli atti aggiuntivi la medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale.

Art. 99. Contenuto dei capitolati e dei contratti

1. La parte amministrativa del capitolato speciale e il contratto, nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente regolamento, disciplinano tra l'altro:

- a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto;
- b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;
- c) le modalità di pagamento dei corrispettivi dell'appalto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici nella definizione dei contenuti del capitolato speciale e dei contratti possono esigere, anche in relazione ad esigenze sociali o ambientali, condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano

compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato speciale.

3. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari previste ai sensi del comma 2, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

4. Il capitolato speciale di appalto prevede che, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati, a lavori eseguiti, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'esecutore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.

5. I contratti contengono una puntuale descrizione della prestazione richiesta, il prezzo netto globale o i prezzi netti unitari delle categorie o voci di contratto, nonché, ove necessario, il termine, le quantità presuntive, le modalità di esecuzione della prestazione e le penalità.

Art. 100. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

2. La determinazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente della struttura presso cui è stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo.

4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo.

Art. 101. Penali e premio di accelerazione

1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Le penali da applicare per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'affidatario sono stabilite dal responsabile del procedimento in sede di elaborazione del progetto

posto a base di gara in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma dei lavori. Se il ritardo nell'adempimento determina il superamento dell'importo massimo della penale previsto dal comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 58.4 della legge.

5. Se la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, la penale è applicata al ritardo rispetto ai termini stabiliti per ciascuna parte con riferimento al rispettivo importo, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto.

6. Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale dei lavori ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo, ove costituito, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

7. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali quando si riconosce che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure quando l'amministrazione aggiudicatrice riconosce che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto al proprio interesse. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali prevista dal comma 7 decide l'amministrazione aggiudicatrice su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

9. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante apposita voce nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

TITOLO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 102. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori;

ove non abbia in tale luogo uffici propri, elegge domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

3. Il mandato è conferito per atto pubblico ed è depositato presso l'amministrazione aggiudicatrice, che provvede a darne comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

4. L'appaltatore o il suo rappresentante garantiscono la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione aggiudicatrice, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 103. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'appaltatore le spese generali previste dall'articolo 9., comma 7.

2. L'appaltatore provvede ai materiali e ai mezzi d'opera che sono richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

Art. 104. Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 102..

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel

cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni del direttore di cantiere anche in rapporto alle altre imprese operanti sul cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinatezza, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza soggetti previsti dal comma 5, e risponde nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 105. Durata giornaliera dei lavori e programma dei lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

3. L'appaltatore si impegna a consegnare alla direzione dei lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. Se l'appaltatore non adempie a quanto disposto da questo comma, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, in caso di ritardo superiore a 10 giorni, l'appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

Art. 106. Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro.

1. Il contratto prevede la tenuta, da parte dell'appaltatore e del concessionario, del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro ai sensi dell'articolo 43, comma 11, della legge, di seguito denominato "libro".

2. Il libro è tenuto presso ogni cantiere di lavori affidati ad imprese da parte di amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando il modello conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta provinciale.

3. Il libro è gestito nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

4. Sul libro devono essere riportate giornalmente le seguenti informazioni:

a) nome, cognome e codice fiscale di ogni lavoratore impiegato nel cantiere, anche autonomo, nonché del datore di lavoro; è esclusa la registrazione del personale presente esclusivamente per operazioni di carico e scarico di materiali e attrezzature;

b) denominazione e partita IVA dell'impresa, nel caso di imprenditore.

L'inserimento delle informazioni avviene entro le due ore antecedenti la chiusura giornaliera del cantiere.

5. Nel libro è indicata la data e l'ora di ogni inserimento e la sottoscrizione di chi l'ha effettuata.

6. Il libro è conservato presso ogni cantiere e inviato, in copia, all'amministrazione aggiudicatrice assieme alla documentazione utile per il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori nonché all'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni. I dati trasmessi sono conservati dall'osservatorio che li può mettere a disposizione, su richiesta ed a fini di controllo, della struttura provinciale competente in materia di lavoro. L'originale del libro è consegnato all'amministrazione aggiudicatrice al termine dei lavori.

7. Ai dati del libro presente in cantiere hanno accesso, fino a fine lavori, la direzione dei lavori, il responsabile del procedimento e il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento ai soli cantieri di rispettiva responsabilità.

8. I contratti prevedono le seguenti trattenute, relativamente al pagamento di ogni stato di avanzamento dei lavori:

a) in caso di omessa tenuta del libro: 1000 euro;

b) in caso di irregolare tenuta: 100 euro per ogni lavoratore per il quale si sia omessa la registrazione o questa sia incompleta; detto importo è raddoppiato, rispettivamente triplicato, in caso di accertata omessa o incompleta registrazione dopo un primo, rispettivamente un secondo accertamento, con esito negativo, della situazione di cantiere.

9. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, se l'ubicazione e le caratteristiche del cantiere lo consentono, che la compilazione del libro avvenga a mezzo di strumentazione di tipo informatico messa a disposizione dalla stessa amministrazione utilizzando transazioni telematiche da effettuarsi con meccanismi atti a certificare l'identità del compilatore secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero assegnando, all'appaltatore o concessionario, un identificativo e chiave di accesso (da modificarsi obbligatoriamente al primo accesso da parte del compilatore) per ciascun cantiere affidato. In tal caso l'invio dello stesso, anche ai fini della verifica da parte del direttore dei lavori prevista dalla legge, può avvenire attraverso un'apposita funzione di reportistica supportata dall'applicativo.

L'appaltatore o concessionario, nel caso previsto da questo comma, è tenuto ad utilizzare gli strumenti informatici, ivi compresi anche l'eventuale attrezzatura e/o le connessioni fornite, messi a disposizione e ad utilizzarli secondo le indicazioni fornite.

10. Il libro può essere tenuto con modalità semplificate con riferimento ai lavori di manutenzione affidati in economia.

Art. 107. Consegna di materiali da un esecutore ad un altro

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, anche per indicare le indennità da corrisondersi.

2. Se l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non interviene alle operazioni di consegna, oppure rifiuta di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono firmati dai medesimi assieme al nuovo esecutore. Se il nuovo esecutore non interviene si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 119.

3. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche nel caso di subentro di subappaltatore a condizione che:

a) il subappaltatore subentrante venga previamente autorizzato in relazione ai lavori che residuano da svolgere;

b) sia stato predisposto il verbale di consistenza in contraddittorio tra l'appaltatore e l'originario subappaltatore e che lo stesso sia stato vistato dalla direzione dei lavori ed accettato dal subappaltatore subentrante con piena liberatoria per eventuali ulteriori pretese nei riguardi dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 108. Sinistri alle persone e danni

1. Se nell'esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'amministrazione aggiudicatrice le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei

necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 109. Danni cagionati da forza maggiore

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose deve rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di laghi, quando non siano stati ancora iscritti nel libretto delle misure, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 110. Ritrovamento di oggetti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), il ritrovamento degli oggetti e la proprietà degli stessi sono disciplinati dalla normativa statale.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all'amministrazione aggiudicatrice e alla soprintendenza provinciale competente.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della soprintendenza provinciale competente.

Art. 111. Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'appaltatore trasporta e accatasta regolarmente i materiali di demolizione nel luogo stabilito negli atti contrattuali senza aver diritto a un compenso aggiuntivo, intendendosi compensato per questo con il prezzo relativo agli scavi e alle demolizioni.
3. Se gli atti contrattuali prevedono la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione del prezzo relativo all'appalto.

CAPO II – DIREZIONE DEI LAVORI

Art. 112. Ufficio di direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori istituita ai sensi dell'articolo 22 della legge è preposta alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
2. La sorveglianza del cantiere ai sensi dell'articolo 22 bis della legge è effettuata dal direttore dei lavori ovvero, se nominato, da un altro componente dell'ufficio di direzione dei lavori a ciò preposto.

Art. 113. Direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutta la direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, fatte salve le competenze del responsabile del procedimento.
3. Il direttore dei lavori riferisce, ove istituito, al responsabile di progetto in ordine al regolare rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento.
4. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).
5. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente

demandati dalla legge e dal presente regolamento nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) segnalare al responsabile del procedimento l'inosservanza da parte dell'esecutore della disposizioni in materia di subappalto;
- d) curare, per quanto di competenza, la predisposizione del libretto del fabbricato disciplinato dal Titolo IV, Capo III, della legge urbanistica provinciale e la tempestiva produzione al responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi.

Art. 114. Direttori operativi

1. Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
 - b) programmare e coordinare le attività degli ispettori di cantiere;
 - c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
 - d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 - e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
 - f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
 - h) direzione di lavorazioni specialistiche;
 - i) supportare l'attività di compilazione del libretto del fabbricato.

Art. 115. Ispettori di cantiere

1. Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.

Svolgono in particolare l'attività di sorveglianza ai sensi dell'articolo 22 bis della legge. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

2. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.

Art. 116. Sicurezza nei cantieri

1. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori possono essere svolte dal direttore lavori se è provvisto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza. Se il direttore dei lavori non svolge queste funzioni, l'amministrazione aggiudicatrice prevede la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

2. Per le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. I provvedimenti rientranti nei casi previsti dall'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 2008 adottati dal coordinatore per l'esecuzione e trasmessi al responsabile del procedimento, sono, altresì, da quest'ultimo comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

CAPO III – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 117. Disposizioni e ordini di servizio

1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro

esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto e dal documento tecnico di cantiere, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

2. Sulla base delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento, il direttore dei lavori impartisce gli ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio impartito dal direttore dei lavori è vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

4. La trasmissione degli ordini di servizi e delle altre comunicazioni può avvenire mediante strumenti telematici. Il visto del responsabile del procedimento può essere apposto con gli strumenti informatici anche di uso interno all'amministrazione.

Art. 118. Documento tecnico di cantiere

1. Il documento tecnico di cantiere sviluppa, in conformità degli elaborati progettuali e, in particolare, della WBS e del cronoprogramma dei lavori le condizioni, le sequenze, le modalità, i mezzi d'opera e le fasi costruttive di ogni singola lavorazione richiesta.

2. Il documento tecnico di cantiere può essere chiesto in relazione a singole lavorazioni prima dell'inizio dei lavori o delle singole fasi realizzative. Il capitolato speciale può prevedere, in relazione alla specificità dell'appalto e delle singole fasi esecutive, i tempi ed i modi per la richiesta, la consegna e l'accettazione del documento tecnico di cantiere. In ogni caso, la richiesta del direttore dei lavori è formulata con almeno dieci giorni di anticipo rispetto al termine richiesto per la consegna del documento. L'appaltatore provvede alla trasmissione del documento anche in via telematica.

3. Il direttore dei lavori può richiedere il documento tecnico di cantiere nei seguenti casi:

- a) quando la progettazione è sviluppata secondo la Work Breakdown Structure (WBS);

b) quando è presente almeno una lavorazione appartenente a categorie scorporabili ovvero contemplata dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) che sia stata, in tutto o in parte subappaltata ovvero affidata ad una mandante o ad una consorziata; in tal caso il documento tecnico di cantiere è richiesto per la specifica lavorazione;

c) quando l'appaltatore si è avvalso del subappalto per un importo superiore, complessivamente, al quindici per cento dell'intero contratto ovvero quando l'appaltatore, senza precisare analiticamente in sede di offerta o di contratto gli importi che intende subappaltare, ha dichiarato che intende avvalersi, con riferimento alle lavorazioni indicate, del subappalto nei limiti di legge;

d) quando l'esecuzione contempla l'effettuazione, in cantiere, di lavorazioni preliminari quali l'effettuazione di sondaggi ed analisi, la consegna di forniture, gli allestimenti del cantiere, la predisposizione di strutture, aree, impianti ed impalcature e simili lavorazioni idonee a condizionare l'andamento dei lavori.

4. Il direttore dei lavori può richiedere, entro 10 giorni dalla trasmissione del documento tecnico di cantiere, elementi integrativi ovvero modificazioni del documento nella parte o nelle parti ritenute non idonee ad assicurare il corretto monitoraggio dei tempi di realizzazione dei lavori anche con riferimento al cronoprogramma, ad eventuali sottofasi di realizzazione dei lavori o al WBS. Se, nei termini assegnati e ferma restando la facoltà di successiva integrazione, il direttore dei lavori non richiede modifiche od integrazioni, il documento tecnico di cantiere s'intende approvato.

5. In ogni momento il direttore dei lavori, in relazione all'andamento dei lavori o a carenze manifestate e, in particolare, al fine di tener conto di eventuali varianti in corso d'opera, può chiedere modificazioni e/o integrazioni al documento tecnico di cantiere, assegnando un congruo termine per adempiere.

6. La mancata predisposizione, nei termini assegnati e previa ulteriore diffida, del documento tecnico di cantiere ovvero di eventuali modificazioni o integrazioni richieste dal direttore dei lavori, costituisce grave inadempimento ai sensi dell'articolo 58.4 della legge.

7. L'accettazione del documento tecnico di cantiere ovvero la richiesta di modificazioni o integrazioni ai sensi di questo articolo possono avvenire anche per via telematica.

8. In ogni caso il documento tecnico di cantiere non costituisce sviluppo degli elaborati progettuali e loro varianti e non può, neppure parzialmente, sostituirsi ad essi.

Art. 119. Giorno e termine per la consegna

1. Fatti salvi i casi di consegna anticipata dei lavori, il direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, effettua la consegna dei lavori entro 45 giorni decorrenti dalla stipulazione del contratto ovvero, nel caso di ordinativi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge, dalla data di ricevimento degli stessi da parte dell'esecutore.

2. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. In caso di consegna dei lavori prima della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

4. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

5. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell'articolo 120. e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

6. Se l'esecutore non si presenta nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Se è inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva.

7. Se la consegna dei lavori avviene in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione aggiudicatrice, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 122.. Se l'istanza dell'esecutore non è accolta e si procede tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 122..

8. La facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice di non accogliere ai sensi del comma 7 l'istanza di recesso dell'esecutore non può essere esercitata se

il ritardo nella consegna dei lavori supera la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

9. Se, dopo il suo inizio, la consegna dei lavori è sospesa dall'amministrazione aggiudicatrice per ragioni non di forza maggiore, detta sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

10. Nelle ipotesi previste dai commi 7, 8 e 9 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 120. Processo verbale di consegna

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Se a causa dell'estensione delle aree o dei locali o dell'importanza dei mezzi d'opera è necessario procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Se la consegna dei lavori è effettuata prima della stipulazione del contratto, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma dei lavori.

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori può essere effettuata in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richiedano. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma dei lavori che prevede la realizzazione

prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma dei lavori, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina dell'articolo 123..

Art. 121. Differenze riscontrate all'atto di consegna dei lavori

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra lo stato dei luoghi ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna dei lavori e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Se l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate ai sensi del comma 2 è inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e l'eventuale mancata esecuzione non incide sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, il responsabile del procedimento dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale dei lavori, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma dei lavori e, ove richiesto, il documento tecnico di cantiere di cui all'articolo 118.

4. Se l'esecutore intende far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità tra lo stato dei luoghi ed il progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 166.

Art. 122. Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 119., comma 7, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

2. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati

dall'amministrazione aggiudicatrice; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Se l'istanza di recesso dell'esecutore non è accolta e si procede tardivamente alla consegna ai sensi dell'articolo 119., comma 7, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

4. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1, 2 e 3, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.

5. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 1 e 2, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 3 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Art. 123. Sospensione e ripresa dei lavori

1. Il direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori:

a) quando circostanze speciali impediscono in via temporanea ai lavori di procedere utilmente a regola d'arte, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna;

b) per ragioni di pubblico interesse o necessità accertate dal responsabile del procedimento;

c) nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto;

d) nei casi in cui è predisposta una variante progettuale ai sensi dell'articolo 51 della legge.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e c), l'esecutore dei lavori può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, in tal caso, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, se l'esecutore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

3. Nel caso dalla previsto dal comma 1, lettera b), le ragioni di pubblico interesse o necessità sono accertate preventivamente dal responsabile del procedimento il quale, parimenti, dichiara anche la

cessazione di tali ragioni e dispone la ripresa dei lavori.

4. Nel caso dalla previsto dal comma 1, lettera d), la sospensione permane per il tempo necessario a redigere la variante progettuale e per il compimento dei necessari atti di approvazione.

5. La sospensione dei lavori non dà diritto ad ottenere rimborsi o indennizzi salvo il caso in cui l'amministrazione si opponga allo scioglimento del rapporto contrattuale ai sensi del comma 12.

6. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

8. Nel corso della sospensione il direttore dei lavori effettua visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

9. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, è firmato dall'esecutore ed inviato al responsabile del procedimento nei modi e nei termini indicati al comma 6. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

10. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgono, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

11. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; se l'esecutore non interviene alla firma del verbale o si rifiuta di sottoscriverlo, si procede a norma dell'articolo 165..

12. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri per l'amministrazione aggiudicatrice; se l'amministrazione aggiudicatrice si oppone allo scioglimento del contratto, l'esecutore ha diritto al pagamento dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

13. La sospensione parziale dei lavori per cause non imputabili all'esecutore determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Art. 124. Proroga e tempo per l'ultimazione dei lavori

1. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

3. La richiesta di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. La risposta in merito alla richiesta di proroga prevista dal comma 3 è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 12, l'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'amministrazione aggiudicatrice, non sono ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 125. Sospensione illegittima dei lavori

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'amministrazione aggiudicatrice per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 123, sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da una sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 9, comma 5, lettera b), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati ai sensi 173, comma 3, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 9, comma 5, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 126. Varianti progettuali

1. Nessuna modifica al progetto approvato può essere apportata dall'esecutore se non è preventivamente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti indicati all'articolo 51 della legge e da questo articolo.

2. Il mancato rispetto del comma 1 comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso l'esecutore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati all'amministrazione aggiudicatrice dalla violazione di questo articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire dall'esecutore modifiche al progetto che non sono state preventivamente approvate.

4. Se rileva la necessità di effettuare modifiche al progetto ai sensi dell'articolo 51 della legge, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. Di norma la variante progettuale è elaborata dal progettista.

5. L'amministrazione aggiudicatrice durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare all'esecutore la realizzazione di lavori conseguenti a varianti progettuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dei commi 8 e 9. In tal caso l'esecutore è tenuto ad eseguire i lavori previsti dalla variante progettuale

agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

6. I lavori previsti dalla variante progettuale sono valutati usando i prezzi di contratto, fatto salvo quanto disposto dal comma 7. Se questi lavori comprendono categorie di lavorazioni non previste o se per la loro esecuzione è necessario usare materiali per i quali non è stato fissato il prezzo contrattuale, il responsabile del procedimento determina ed approva nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 129.

7. Se la variante progettuale comporta il superamento del limite previsto dal comma 5, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Il responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione dell'esecutore comunica allo stesso le proprie determinazioni. Se l'esecutore non dà alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento, si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se il responsabile del procedimento e non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

8. Il quinto dell'importo di contratto ai sensi del comma 5 è determinato sull'importo risultante dal contratto originario.

9. Ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge, nel calcolo previsto dal comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico individuate ai sensi dell'articolo 15. e per cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile).

10. Se i lavori conseguenti alla variante progettuale sono affidati all'esecutore ai sensi del comma 5, la perizia suppletiva e di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere per accettazione. Se i lavori conseguenti alla variante progettuale sono affidati all'esecutore ai sensi del comma 7, la perizia suppletiva e di variante è accompagnata da uno schema di atto aggiuntivo al contratto principale. .

11. Gli atti di sottomissione e gli atti aggiuntivi al contratto fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione della variante progettuale, fatti salvi gli interventi ordinati direttamente dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 127.

12. Fermo restando il divieto di apportare ai progetti modifiche che alterano la natura e la destinazione dei lavori, se le varianti progettuali

comportano, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee secondo quanto previsto dalla parte amministrativa del capitolato speciale di appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore, allo stesso è riconosciuto un equo compenso comunque non superiore al quinto dell'importo del contratto.. Ai fini di questo comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

13. In caso di dissenso sulla misura del compenso previsto dal comma 12, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'amministrazione aggiudicatrice, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

14. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell'articolo 51 della legge, consentono di disporre varianti progettuali è demandato al responsabile del procedimento.

15. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità all'amministrazione aggiudicatrice, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la modifica progettuale. Se i lavori non possono essere eseguiti secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento sospende i lavori nella parte non realizzabile ed, avvalendosi del supporto della struttura competente in materia legale, adotta ogni provvedimento utile per il perseguimento dell'interesse pubblico.

16. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge il responsabile del procedimento dispone l'accertamento in contraddittorio con il progettista, anche avvalendosi della direzione lavori, del responsabile di progetto o dell'organo di collaudo in corso d'opera ove nominato.

17. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera e), della legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

18. Nel caso in cui l'errore od omissione progettuale comporti l'impossibilità tecnica di poter realizzare o di poter utilizzare l'opera, anche apportando al progetto le modifiche previste dall'articolo 51 della legge, l'amministrazione aggiudicatrice dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge e quindi indice una nuova gara per l'assegnazione dei lavori di completamento, con una procedura ammessa tra quelle di importo corrispondente.

L'aggiudicatario iniziale è sempre invitato a presentare offerta, salvo il caso in cui l'errore progettuale dipenda dalla progettazione predisposta dall'esecutore dei lavori nel caso di affidamento dell'esecuzione unitamente alla progettazione.

19. Se il progetto definitivo o esecutivo è stato redatto dall'esecutore e la variante progettuale deriva da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 127. Variazioni tecniche ordinate dal direttore dei lavori

1. Le variazioni tecniche possono essere ordinate dal direttore dei lavori senza necessità di approvazione preventiva, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, della legge, a condizione che:

- a) siano impartite per risolvere questioni esecutive di dettaglio senza mutamento delle scelte progettuali sotto il profilo strutturale, architettonico, localizzativo ed urbanistico, sentito il progettista;
- b) i nuovi prezzi eventualmente concordati siano approvati dal responsabile del procedimento;
- c) siano effettuate mediante compensazioni tra le voci delle lavorazioni e siano contenute entro il limite del dieci per cento dell'importo contrattuale per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e del cinque per cento per tutti gli altri lavori, senza superare l'importo complessivo di contratto.

2. Le variazioni tecniche sono disposte dal direttore dei lavori mediante ordine di servizio e, se necessario, verbale di concordamento nuovi prezzi approvato dal responsabile del procedimento.

Art. 128. Diminuzione dei lavori

1. L'amministrazione aggiudicatrice può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto determinato ai sensi dell'articolo 126, commi 8 e 9 e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore.

Art. 129. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

1. Quando è necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati come segue:

- a) desumendoli dall'elenco prezzi, previsto dall'articolo 13 della legge, vigente alla data di formulazione dell'offerta;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi dei prezzi.

2. Le nuove analisi dei prezzi ai sensi del comma 1, lettera c), sono effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Ai nuovi prezzi si applicano le percentuali per le spese generali e per l'utile dichiarato in offerta nonché il ribasso d'asta; ad essi si applica l'articolo 46 ter, commi 3, 4 e 5 della legge.

4. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il progettista della variante e l'esecutore ed approvati dal responsabile del procedimento.

5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'amministrazione aggiudicatrice può ordinargli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Se l'esecutore non iscrive riserva nei documenti amministrativi contabili nei modi previsti da questo regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 130. Contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'esecutore

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. Se l'esecutore non comunica le sue osservazioni entro il termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 131. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazione, si procede ai sensi dell'articolo 130..

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Se l'esecutore non effettua la rimozione prevista dal comma 2 nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti, restano fermi i diritti e i poteri dell'amministrazione aggiudicatrice in sede di collaudo.

5. L'esecutore che di sua iniziativa ha impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Se è stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero è stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, è applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali fa espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute strettamente necessarie per stabilire

l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

Art. 132. Provvista dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee non previste nel quadro economico e ripristino dei luoghi.

Art. 133. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1. Se gli atti contrattuali prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del dieci per cento del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'articolo 130..

3. Se i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 132., comma 2.

Art. 134. Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; se l'appaltatore non ottempera all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Se il direttore dei lavori ritiene che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando l'esistenza di vizi di costruzione è accertata, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione

originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 135. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione aggiudicatrice nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 136. Inadempimento dell'esecutore ed esecuzione d'ufficio

1. Se l'esecutore è inadempiente rispetto alle obbligazioni di contratto, l'amministrazione aggiudicatrice applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 58.4 della legge per procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 58.9 della legge.

Art. 137. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dall'articolo 192. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'amministrazione aggiudicatrice non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 58.8 della legge.

CAPO IV – SUBAPPALTO

Art. 138. Disposizioni generali per il subappalto

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, della legge, la quota parte subappaltabile

delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente è stabilita con riferimento al prezzo del contratto di appalto per tale categoria, compresi i relativi oneri per la sicurezza ed escluse le lavorazioni, indicate nel bando, per le quali è richiesta per legge l'abilitazione.

2. L'importo individuato ai sensi del comma 1 costituisce il limite massimo per le autorizzazioni ai contratti di subappalto, non considerando il ribasso applicato nei medesimi contratti di subappalto rispetto ai prezzi di contratto per le lavorazioni della categoria prevalente. Ai fini del rispetto del predetto limite, non si considerano i contratti di subappalto relativi a lavorazioni indicate in bando per le quali è richiesta per legge l'abilitazione.

3. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati indicati in sede di gara non costituisce subappalto. Si applica comunque l'articolo 42, comma 2, lettera d), della legge.

4. Il cottimo contemplato nell'articolo 42 della legge consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 42, comma 5 della legge, il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni. I tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono resi compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso. L'appaltatore produce il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

6. Ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 43 della legge, le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nei capitolati speciali e nei contratti d'appalto l'obbligo per l'appaltatore di disporre nei contratti di subappalto i pagamenti per stati di avanzamento con la tempistica prevista nel contratto d'appalto principale e che in caso contrario l'amministrazione non autorizza il subappalto.

7. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 42, comma 5, della legge e da questo articolo preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 58.4 della legge,

secondo l'apprezzamento del responsabile del procedimento.

8. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, individuate nel capitolato speciale e richiamate nel bando ai fini dell'articolo 42, comma 12, della legge, consentono il superamento della quota subappaltabile del 30% per il loro importo e comunque fino al limite del 40%, compresi gli eventuali relativi oneri per la sicurezza.

9. Per i subappalti affidati ai sensi dell'articolo 42, comma 14, della legge, tramite preventiva comunicazione, l'amministrazione aggiudicatrice procede alle verifiche, anche a campione, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 42, comma 2, lettere c) e d), della legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. I subappalti affidati ai sensi dell'articolo 42, comma 14, della legge sono considerati ai fini del rispetto del limite relativo alla quota parte subappaltabile previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

Art. 139. Pagamento diretto al subappaltatore

1. Il pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista da parte dell'amministrazione aggiudicatrice avviene se lo prevede il bando di gara. In tal caso il contratto di subappalto richiama espressamente il presente articolo.

2. Per il pagamento diretto al subappaltatore si procede come segue:

a) durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto principale, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei lavori;

b) entro dieci giorni dalla fine dei lavori del subappalto, l'appaltatore comunica, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti;

c) il subappaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la fattura relativa ai lavori eseguiti;

d) l'amministrazione aggiudicatrice verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, l'amministrazione aggiudicatrice accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge e, se richieste dal bando, acquisisce le certificazioni di conformità dei lavori eseguiti;

e) l'amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento a favore del subappaltatore.

3. In caso di inerzia dell'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice invita l'appaltatore ad effettuare la comunicazione prevista dal comma 2, lettere a) e b) entro trenta giorni. Se l'appaltatore non effettua la comunicazione entro il termine previsto o non comunica entro il medesimo termine la propria opposizione al pagamento diretto del subappaltatore, l'amministrazione procede ai sensi del comma 2, lettere d) ed e). In caso di opposizione dell'appaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia tra l'appaltatore ed il subappaltatore.

Art. 140. Disposizioni per il mancato pagamento del subappaltatore

1. Se il bando non prevede il pagamento diretto del subappaltatore, il subappaltatore può informare l'amministrazione aggiudicatrice del mancato pagamento da parte dell'appaltatore depositando copia delle fatture invase. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

2. Se il termine previsto dal comma 1, secondo periodo, decorre inutilmente, l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale per una somma corrispondente al doppio delle fatture invase.

3. Su richiesta congiunta dell'appaltatore e del subappaltatore, il direttore dei lavori può accertare i fatti contestati verificando che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatore.

4. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento all'appaltatore della somma sospesa di cui al comma 2 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore o specifica liberatoria del medesimo.

5. In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al comma 3.

Art. 141. Subaffidamento della posa in opera di impianti o strutture speciali

1. Il subappaltatore in possesso della relativa qualificazione può, ai sensi dell'articolo 42, comma 9, della legge, stipulare subcontratti di posa in opera di componenti e apparecchiature, necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali appartenenti alle seguenti categorie:

- a) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- b) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
- c) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- d) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
- e) OS 18-B - componenti per facciate continue.

2. Non è ammesso il subaffidamento della posa in opera dell'intera lavorazione oggetto di subappalto, per le categorie indicate al comma 1.

3. Il subappaltatore consegna all'amministrazione aggiudicatrice, per il tramite dell'appaltatore, la comunicazione di cui all'articolo 42, comma 11, ultimo periodo, della legge, relativa ai subcontratti stipulati ai sensi di questo articolo.

4. Rimane impregiudicata la responsabilità del subappaltatore relativamente alle dichiarazioni di conformità degli impianti delle strutture, impianti o opere speciali realizzati con l'apporto del subaffidatario ai sensi di questo articolo.

Art. 142. Esecuzione di lavori in subappalto in eccedenza all'importo autorizzato

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 13, della legge, il subappalto può essere eseguito in eccedenza rispetto all'importo autorizzato, nel limite del 5% del medesimo importo come originariamente autorizzato, esclusivamente nei seguenti casi e fermo restando il limite relativo alla quota parte subappaltabile previsto dall'articolo 42, comma 1, della legge:

- a) realizzazione, nell'ambito delle lavorazioni del subappalto autorizzato, di quantità eccedenti l'importo di progetto che siano stati ordinati dal direttore dei lavori nell'ambito di variazioni tecniche previste dall'articolo 127.;
- b) lavorazioni effettuate sulla base di liste dei lavori da realizzarsi in economia nell'ambito del contratto affidato;
- c) lavori conseguenti a modifiche di quantità disposte sulla base di varianti autorizzate ai sensi dell'articolo 51 della legge;
- d) subappalto a misura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'appaltatore con la comunicazione previsto dall'articolo 42, comma 13, della legge attesta, preventivamente all'effettuazione dei lavori in eccedenza all'importo autorizzato, che il subappaltatore è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente anche in relazione agli ulteriori lavori assegnati. L'amministrazione aggiudicatrice dispone, anche dopo l'inizio dell'esecuzione dei lavori in eccedenza, l'estensione dell'autorizzazione al subappalto, verificando la sussistenza dei requisiti previsti per il subappaltatore ed il rispetto del limite relativo alla quota parte subappaltabile previsto dall'articolo 42, comma 1 della legge.

Art. 143. Sospensione dei pagamenti all'appaltatore o al

subappaltatore per mancato pagamento di prestazioni di fornitori

1. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 15, della legge, trasmettendo la seguente documentazione:

- a) contratto od ordinativo risultante da atto scritto, in originale o copia conforme all'originale, per una prestazione di sola fornitura ovvero di fornitura unitamente alla posa in opera che non costituisca subappalto, per un importo pari o superiore a 2.500 euro, al netto di IVA; il contratto deve recare espressa ed univoca indicazione dei lavori in appalto a cui è connessa la prestazione;
- b) copia delle fatture inevase ed attestazione dell'avvenuta consegna all'appaltatore o al subappaltatore;
- c) dichiarazione del fornitore che la prestazione non pagata è stata eseguita regolarmente e non è stata contestata;
- d) richiesta di sospensione del pagamento all'appaltatore o al subappaltatore.

2. La documentazione carente o non conforme a quanto disposto al comma 1 comporta l'inammissibilità della richiesta.

3. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

4. Se la prestazione non pagata è stata eseguita nei confronti dell'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale per una somma corrispondente alle fatture inevase.

5. Se la prestazione non pagata è stata eseguita nei confronti del subappaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, sospende il pagamento del subappalto in caso di pagamento diretto o, negli altri casi, può disporre la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42 della legge, dandone contestuale segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui ai commi 4 e 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore o specifica liberatoria del medesimo.

CAPO V – CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 144. Elenco dei documenti amministrativi e contabili

1. I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale dei lavori e la relativa relazione.

2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale dei lavori sono firmati dal direttore dei lavori.

3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati anche dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità e il conto finale dei lavori sono firmati anche dall'esecutore nei casi previsti da questo regolamento.

4. I certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 164. sono firmati dal responsabile del procedimento.

Art. 145. Giornale dei lavori

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori annotando in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

2. Sul giornale dei lavori sono inoltre riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

3. Nel giornale dei lavori sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Art. 146. Libretti di misura dei lavori e delle provviste

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

- a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

3. Nel caso di utilizzo di programmi informatici per la contabilità, la compilazione dei libretti delle misure è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Art. 147. Liste settimanali delle somministrazioni

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore, sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

2. Ai fini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 152, comma 1, secondo periodo, e per il relativo inserimento in contabilità le apposite disposizioni di cui all'articolo 150.

Art. 148. Forma del registro di contabilità

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui all'articolo 156.. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.
4. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.

Art. 149. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
3. È consentito l'utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l'autenticità e l'integrità delle scritture contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 146., comma 3.
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.

Art. 150. Titoli speciali di spesa

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro di contabilità.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

Art. 151. Sommario del registro di contabilità

1. Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Art. 152. Lavori in economia previsti nel contratto

1. I lavori in economia previsti nel contratto non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi dell'elaborato "elenco prezzi" per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. La manodopera, i trasporti ed i noli sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 153. Accertamento e registrazione dei lavori

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni altra spesa inerente l'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in tanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

2. I documenti amministrativi e contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti che comportano una spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti che comportano una spesa avvengono contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che, con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione dei lavori si trovi sempre in grado:

- a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
- b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

4. Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in

contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

5. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

6. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il medesimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

7. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva prevista dall'articolo 165. diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 154. Annotazione dei lavori a corpo

1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Art. 155. Modalità della misurazione dei lavori

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori verifica i lavori, li certifica sui libretti delle misure con la propria firma e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

2. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di direzione dei lavori di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata.

Tali disegni devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Art. 156. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale è stato annotato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'esecutore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165., nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'esecutore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165., comma 5.

Art. 157. Iscrizione di annotazioni di misurazione

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 158. Operazioni in contraddittorio con l'esecutore.

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta.
2. Fatto salve le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

Art. 159. Firma dei soggetti incaricati

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall'esecutore, i certificati di pagamento e la relazione prevista dall' articolo 164.

Art. 160. Certificato di ultimazione dei lavori

1. In esito alla formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che

accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 161. Avviso ai creditori

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al sindaco o ai sindaci dei comuni nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
2. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti, anche relativi a richieste pervenute antecedentemente all'avviso di cui al presente articolo e quindi rimette all'organo di collaudo i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
4. La mancata tacitazione dei crediti di cui al comma 3 comporta la sospensione la restituzione dell'intera cauzione definitiva, anche oltre il termine di cui all'articolo 26, comma 2, della legge, per un tempo almeno corrispondente all'ultima delle prescrizioni dei predetti crediti.

Art. 162. Conto finale dei lavori

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e lo trasmette al responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale dei lavori con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
 - a) i verbali di consegna dei lavori;
 - b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
 - c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - e) gli ordini di servizio impartiti;
 - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi

bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni dell'amministrazione aggiudicatrice;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 163. Reclami dell'esecutore sul conto finale dei lavori

1. Esaminati i documenti acquisiti ai sensi dell'articolo 162, comma 1, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale dei lavori ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo.

3. Se l'esecutore non firma il conto finale dei lavori nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale dei lavori si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 164. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale dei lavori

1. Dopo che l'esecutore ha firmato il conto finale dei lavori o scaduto il termine di cui all'articolo 163., il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;

b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;

c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 162., comma 2;

e) domande dell'esecutore.

2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non sia intervenuto accordo bonario.

CAPO VI – ECCEZIONI E RISERVE

Art. 165. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Se l'esecutore non firma il registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione della stessa non sono possibili al momento della sua formulazione, egli deve esplicitarla, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro di contabilità le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'amministrazione aggiudicatrice la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione aggiudicatrice dovesse essere tenuta a pagare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro di contabilità nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Art. 166. Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale dei lavori si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 167. Esame delle riserve

1. Le riserve formulate dall'appaltatore sono segnalate, entro 15 giorni dalla data di formulazione, dal direttore lavori al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

2. Il responsabile del procedimento accerta la tempestività delle riserve rispetto ai termini previsti dal presente regolamento, l'ammissibilità rispetto alle condizioni previste dall'articolo 58.12, comma 3, della legge nonché la non manifesta infondatezza, anche ai fini di stabilire se si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 58.12, comma 2, della legge; sono considerate inammissibili le richieste di carattere generico non supportate da circostanziati ed oggettivi elementi descrittivi e/o idonea documentazione.

3. Per le riserve non respinte dal responsabile del procedimento e relative ai casi di cui all'articolo 58.12, comma 7, della legge, provvede tempestivamente il direttore lavori e il progettista incaricato della redazione delle varianti.

4. Se si verificano le condizioni previste dall'articolo 58.12, comma 2 della legge, si procede nel seguente modo:

a) il responsabile del procedimento provvede a redigere una relazione riservata e ad acquisire quelle del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo ove nominato;

b) il responsabile del procedimento formula una proposta di accordo bonario entro 120 giorni, e provvede a verificare con l'appaltatore la possibilità dell'accordo; sulla proposta di accordo bonario è raccolto il parere della struttura competente in materia legale nonché il parere tecnico-amministrativo ed economico previsto dal Capo X della legge, ove richiesto;

c) l'approvazione della proposta di accordo bonario ovvero la pronuncia definitiva sulle riserve in caso di mancato accordo, è disposta dal responsabile del procedimento entro il termine di 90 giorni dalla formulazione della proposta di accordo bonario all'appaltatore; in caso di approvazione dell'accordo, con l'atto di approvazione si dispone anche la relativa copertura finanziaria;

d) l'accordo bonario viene stipulato nella forma dell'atto aggiuntivo al contratto ed è sottoscritto dal soggetto sottoscrittore del contratto iniziale.

5. Se non si verificano le condizioni previste dall'articolo 58.12, comma 2, della legge, le riserve iscritte dall'appaltatore devono essere riproposte, a pena di decadenza, in occasione degli stati di avanzamento successivi e nello stato del conto finale dei lavori; le riserve sono esaminate a fine lavori secondo la procedura prevista dal comma 4, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 58.12, comma 1, della legge, i termini previsti dalla lettere b) e c) sono sostituiti rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 26, comma 1 e 2, della legge.

6. Se le riserve iscritte dall'appaltatore rientrano nei casi previsti dall'articolo 58.12, comma 3, della legge l'appaltatore, entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza, può avanzare richiesta al dirigente generale competente per materia di valutare le riserve, producendo adeguata documentazione a supporto. Il dirigente generale compie gli accertamenti previsti dal comma 2 e decide motivatamente di trattare o respingere le riserve, avvalendosi anche delle strutture tecniche e competenti in materia legale dell'amministrazione.

L'eventuale trattazione delle riserve deve concludersi entro il termine previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge.

7. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

8. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

9. Se sono decorsi i termini di cui all'articolo 26, comma 2, della legge senza che sia stato effettuato e approvato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio del procedimento di accordo bonario di cui al presente articolo.

CAPO VII – PAGAMENTI ALL'ESECUTORE

Art. 168. Anticipazioni alle imprese appaltatrici

1. L'anticipazione sull'importo del contratto d'appalto pari al 5 per cento dell'importo stesso ai sensi dell'articolo 46 bis della legge è erogata previa presentazione, da parte dell'appaltatore, di una fideiussione che:

a) prevede, quali clausole essenziali, che la garanzia è "a prima richiesta" con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, che è liquidata entro 15 giorni su semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e che il foro del tribunale competente

in caso di controversia è quello del luogo in cui ha sede dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) è rilasciata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 86.;

c) è presentata unitamente alla fattura per un importo pari all'anticipazione.

2. In caso di ATI o consorzio, se non è diversamente stabilito, l'anticipazione è concessa, rispettivamente, all'impresa capogruppo o al consorzio ed è calcolata in rapporto all'intero importo contrattuale.

Art. 169. Tutela dei lavoratori

1. In caso di ritardo nella corresponsione delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del concessionario esecutore rilevato ai sensi dell'articolo 43, comma 6, della legge, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici, avvalendosi delle strutture competenti in materia di retribuzioni, possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore o al concessionario esecutore ad ogni stato di avanzamento.

2. I pagamenti previsti dal comma 1, eseguiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono provati dalle quietanze sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione della legittimità della richiesta ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 170. Pagamenti all'esecutore

1. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore a titolo di acconto per stati di avanzamento previa verifica:

a) degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge;

b) di aver ricevuto la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della legge, che hanno eseguito lavori nel periodo corrispondente allo stato di avanzamento o a quello immediatamente precedente; in ogni caso, tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori e dei cottimisti devono essere acquisite ai fini del pagamento dello stato di avanzamento corrispondente all'ultimazione lavori.

2. In caso di sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge,

l'amministrazione aggiudicatrice provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.

3. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge.

Art. 171. Disposizioni per l'effettuazione dei pagamenti

1. Nel capitolato speciale le amministrazioni aggiudicatrici prevedono il pagamento in acconto per stati di avanzamento compreso quello corrispondente all'ultimazione dei lavori. Resta fermo che il credito residuo dell'appaltatore o del concessionario, da esporre nel conto finale dei lavori, deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge.

2. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

3. Il termine per il pagamento in acconto per stati di avanzamento non deve superare i trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

4. Il termine per il pagamento del saldo non deve superare i trenta giorni decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della legge, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

5. Gli stati di avanzamento sono disposti a cadenza bimestrale.

6. Fino al raggiungimento del cinquanta per cento dell'importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte

da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L'eventuale riserva da parte dell'appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 172. Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso

1. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore dei lavori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore, effettui i conteggi relativi all'applicazione del prezzo chiuso.

2. Nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 1 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento, provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

3. Dall'emissione del certificato di pagamento si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 171.. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applica l'articolo 173, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile all'amministrazione aggiudicatrice laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

Art. 173. Ritardato pagamento

1. Se il certificato di pagamento delle rate di acconto non è emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 171. per causa imputabile all'amministrazione aggiudicatrice, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute fino alla data di emissione di detto certificato. Se il ritardo nella emissione del certificato di pagamento supera i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Se il pagamento della rata di saldo non è effettuato nel termine stabilito dall'articolo 171. Per causa imputabile all'amministrazione aggiudicatrice, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Se il ritardo nel pagamento della rata di saldo supera i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

3. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1 e 2 è fissato ogni anno con decreto ministeriale. I capitolati possono prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

4. Nel caso di concessione di lavori pubblici il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

TITOLO VIII - LAVORI IN ECONOMIA

Art. 174. Ambito di applicazione

1. Alle opere, lavori pubblici e relative forniture da eseguire in economia si applicano le disposizioni riportate nel presente capo ed, in quanto compatibili con le stesse, le altre disposizioni della legge e di questo regolamento.

Art. 175. Provvedimento a contrarre

1. Il provvedimento che autorizza l'esecuzione dei lavori in economia individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, la modalità di esecuzione tra il sistema del cottimo e l'amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della legge e dell'articolo 176..

2. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia è autorizzata sulla base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge, il relativo provvedimento può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati, invece che per ciascun intervento.

Art. 176. Sistemi di esecuzione

1. Le opere e i lavori, compresa la fornitura dei materiali necessari, possono essere eseguiti in economia mediante il sistema:

- a) del cottimo, quando si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento ad imprese idonee;
- b) dell'amministrazione diretta, quando le opere o i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall'amministrazione e impiegando materiali e mezzi in proprietà noleggiati, in uso o acquistati dalla medesima;
- c) dell'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della legge, rivolgendosi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari e provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

Art. 177. Attribuzioni dei dirigenti

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge, ai dirigenti preposti alle competenti strutture provinciali sono demandati:

- a) l'individuazione delle clausole essenziali che disciplinano l'esecuzione dell'opera, lavoro o fornitura, sulla base delle quali vengono redatti l'eventuale richiesta di offerta e l'atto negoziale, ivi compreso l'ordinativo di cui all'articolo 52, comma 7 della legge;
- b) la scelta del contraente, salvo il caso in cui si proceda avvalendosi di una apposita struttura a ciò preposta;

c) l'individuazione, mediante apposito atto motivato, della necessità di far ricorso a quanto previsto dagli articoli 178., comma 5 e 179., comma 1, lettere b), c) e d);

d) la stipulazione e la sottoscrizione degli atti negoziali ivi compresi gli ordinativi di cui all'articolo 52, comma 7, della legge;

e) la stipulazione e sottoscrizione di atti aggiuntivi ed integrativi dell'atto negoziale originario;

f) la concessione di proroghe del termine originariamente previsto per l'ultimazione di lavori oggetto di affidamento mediante apposito atto motivato;

g) la compensazione di cui all'articolo 52, comma 6, della legge;

h) la designazione dei funzionari cui affidare la direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 182, comma 2;

i) l'approvazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere tutte o in parte delegate, con atto scritto anche di carattere generale da comunicarsi all'interessato e da rendersi noto sul sito istituzionale, dal dirigente al direttore dei lavori. Limitatamente agli ordinativi di cui all'articolo 52, comma 7, della legge, il dirigente, in relazione a motivate esigenze organizzative ed operative, può altresì delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere a), d), e) e f) agli assistenti del direttore dei lavori.

Art. 178. Modalità di affidamento

1. L'affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, è preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di sette ditte ritenute idonee, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 179., nonché ove l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà.

2. All'apertura delle buste si provvede in presenza del dirigente del servizio competente, ovvero di un funzionario dallo stesso delegato e di altri due funzionari assegnati al servizio medesimo che sottoscrivono apposito verbale in cui sono documentati i risultati della procedura concorsuale.

3. Le opere e i lavori da eseguirsi in economia sono affidati con il criterio del prezzo più basso.

4. I risultati della procedura concorsuale non sono soggetti ad approvazione.

5. Nel caso di forniture, in deroga al criterio di cui al comma 3, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere

menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.

6. Per affidamenti di importo fino a 100.000 euro l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere attestata, ai sensi dell'articolo 52, comma 10 bis, della legge, mediante autocertificazione da presentarsi al momento dell'offerta e dell'emissione della fattura per il pagamento degli stati di avanzamento o del saldo. Le autocertificazioni rese sono sottoposte a verifica a campione ai sensi della legge provinciale sul procedimento n. 23 del 1992.

Art. 179. Deroga alle procedure concorsuali

1. È ammesso l'affidamento diretto, in deroga alle procedure concorsuali previste dall'articolo 178, nei seguenti casi:

a) opere, lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 50.000 euro;

b) interventi di somma urgenza previsti dall'articolo 53 della legge;

c) se, per ragioni di natura tecnica ivi compresi quelli attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

d) quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti sono andati deserti.

2. È fatto divieto di suddividere artificiosamente l'oggetto del contratto, al fine di sottrarsi all'applicazione delle procedure concorsuali previste dalla legge.

Art. 180. Stipulazione dell'atto negoziale

1. La stipulazione dell'atto negoziale avviene mediante scrittura privata, ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio tra l'impresa ed il dirigente della struttura competente o suo delegato, ovvero con l'uso degli strumenti informatici previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dalla controparte. Tali atti devono recare una puntuale descrizione della prestazione richiesta, il prezzo netto globale o i prezzi netti unitari delle categorie o voci di contratto, nonché, ove necessario, il termine, le quantità presuntive, le modalità di esecuzione della prestazione e le penalità.

Art. 181. Corrispettivo

1. Il corrispettivo delle opere o dei lavori è determinato a corpo o a misura. Nel primo caso tale corrispettivo è fisso, nel secondo caso il corrispettivo è determinato in base alle quantità dei lavori eseguiti rapportati ai prezzi unitari delle singole categorie o voci di spesa.

2. Nel caso di corrispettivo a corpo è comunque predisposto apposito elenco prezzi unitari che serve come base per la determinazione e contabilizzazione di eventuali varianti in più o in meno.

Art. 182. Responsabilità

1. Quando per l'esecuzione delle opere o lavori in economia, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice si avvale di imprese, le stesse sono responsabili della esecuzione secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali delle opere, dei lavori e delle forniture, nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti; nell'ipotesi di affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettere b) e c), la responsabilità dell'impresa si limita alla esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.

2. In relazione alle opere, lavori o relative forniture da eseguire in economia, il dirigente della struttura competente provvede comunque alla designazione del direttore dei lavori, responsabile della corrispondenza delle opere agli elaborati tecnici, secondo le disposizioni vigenti in materia. La designazione del direttore dei lavori è effettuata mediante ordine di servizio, anche riferito ad una pluralità di opere, lavori o relative forniture da eseguire in economia.

Art. 183. Contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilità dei lavori in economia viene tenuta come segue:

a) se a cottimo, nel libretto delle misure e nel registro di contabilità previsti per i lavori da eseguirsi in appalto dalle disposizioni dall'articolo 146. e dall'articolo 156.;

b) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176., comma 1, lettera b), nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i materiali, i mezzi e i noli;

c) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176., comma 1, lettera c), in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura ed i lavori eseguiti a corpo, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.

2. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000 euro è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.

Art. 184. Collaudo e certificato di regolare esecuzione

1. Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti

in economia, sono sottoposti a collaudo ovvero a verifica della regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 25 della legge.

2. Nei casi di opere, lavori e relative forniture di importo non superiore a 50.000 euro, il visto del direttore lavori sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, apposto ai sensi dell'articolo 183, comma 2, tiene luogo del certificato di regolare esecuzione; con esso si ritengono altresì approvate e collaudate, senza ulteriori formalità, le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.

TITOLO IX - COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 185. Oggetto del collaudo tecnico-amministrativo

1. Il collaudo tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 24 della legge ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie suppletive e di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Dal certificato di collaudo devono risultare tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti gli aspetti previsti dal comma 1; tali accertamenti e verifiche in ogni caso, al termine delle operazioni, devono risultare nel certificato di collaudo da inviare all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale dei lavori nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 186. Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo

1. L'amministrazione aggiudicatrice entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero

dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo tecnico-amministrativo secondo quanto indicato dall'articolo 24 della legge provinciale e, per quanto attiene agli appalti della Provincia, dall'articolo 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge provinciale sul personale).

Art. 187. Documenti da fornire all'organo di collaudo

1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:

- a) la copia conforme del contratto d'appalto, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
- b) eventuali perizie suppletive e di variante, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
- c) copia del programma dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
- d) verbale di consegna dei lavori;
- e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
- f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- g) certificato di ultimazione dei lavori;
- h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
- i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
- l) conto finale dei lavori;
- m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale dei lavori, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 161.;
- n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale dei lavori;
- o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera;
- p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2., comma 1, lettera c);
- q) per i lavori della categoria OS 12-A, certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

2. È facoltà dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

3. In caso di incarico di collaudo in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.

4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.

Art. 188. Estensione delle verifiche di collaudo

1. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 26 della legge e delle relative cause con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni; trascorso inutilmente detto termine, propone all'amministrazione aggiudicatrice la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto incaricato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Se tra le prestazioni dell'esecutore rientra l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, l'organo di collaudo accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione aggiudicatrice da ogni ritardo nel loro svolgimento.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'organo di collaudo in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Art. 189. Commissione collaudatrice

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, le operazioni sono dirette dal presidente della stessa.

2. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

3. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione collaudatrice, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

CAPO II - VISITE E PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

Art. 190. Visite in corso d'opera

1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un

accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

2. È necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma dei lavori.

3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 192.

4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Art. 191. Visita definitiva e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

2. Egual avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

3. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione aggiudicatrice e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

4. Se i funzionari di cui al comma 2, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono personalmente o mediante un soggetto delegato, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari è riportata nel processo verbale di visita.

5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Art. 192. Processo verbale di visita

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- b) il giorno della visita di collaudo;
- c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale di visita sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.

I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

3. I processi verbali di visita, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Art. 193. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo

1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi agli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 58.9 della legge.

4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

Art. 194. Valutazioni dell'organo di collaudo

1. L'organo di collaudo confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti progettuali approvate e dei documenti amministrativi e contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;

- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale dei lavori;
- e) il credito liquido dell'esecutore.

2. L'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore per quanto richiesto dal sistema di qualificazione per eseguire lavori pubblici.

3. Con apposita relazione riservata l'organo di collaudo espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 195. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale dei lavori.

2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Art. 196. Difetti e mancanze nell'esecuzione

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 202.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine;

il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 204., comma 3.

3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Art. 197. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante dell'amministrazione aggiudicatrice, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, all'amministrazione aggiudicatrice che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità prevista dall'articolo 126., comma 3.

Art. 198. Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di collaudo, l'organo di collaudo, se ritiene collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che contiene:

a) una relazione che ripercorre l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale dei lavori;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi, previdenziali e retributivi;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- b) il richiamo agli eventuali processi verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
- c) il processo verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
- d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
- e) la certificazione di collaudo.

2. Nella certificazione l'organo di collaudo:

- a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale dei lavori;
- b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere all'amministrazione aggiudicatrice per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa amministrazione aggiudicatrice per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
- c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;
- d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

Art. 199. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

1. Se l'amministrazione aggiudicatrice ha necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione aggiudicatrice stessa e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Art. 200. Obblighi per determinati risultati

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi l'organo di collaudo, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Art. 201. Certificazioni

1. L'esecutore che esegue interventi per i quali, ai sensi dell'articolo 84 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), deve essere rilasciato il certificato energetico, garantisce il conseguimento del livello di certificazione previsto dal progetto e, in ogni caso, al livello minimo previsto dalla normativa provinciale. Il mancato conseguimento del livello di certificazione energetica previsto dal progetto o da eventuali varianti progettuali o varianti migliorative proposte dall'appaltatore costituisce grave difetto costruttivo ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile e comporta l'obbligo di rimozione del vizio ovvero, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il pagamento di una somma corrispondente all'importo dei maggiori oneri di gestione conseguenti ai maggiori consumi risultante da apposita stima per la durata prevista dell'ammortamento.

2. Per le lavorazioni indicate dal progettista ai sensi dell'articolo 14., il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

3. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

Art. 202. Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa l'amministrazione aggiudicatrice trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale di visita, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 194.

Art. 203. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 204. Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- a) i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) il certificato di collaudo;
- d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

2. L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1.

3. L'amministrazione aggiudicatrice esamina l'operato e le osservazioni dell'organo di collaudo richiedendo, quando è opportuno in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari. L'amministrazione aggiudicatrice effettua quindi la revisione contabile degli atti e, previa verifica della sua ammissibilità, approva, il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione esprimendosi sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

4. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

5. Le relazioni riservate previste dal comma 1, lettera d), dall'articolo 162., comma 2, lettera f) e dall'articolo 164., comma 2, sono sottratte all'accesso.

Art. 205. Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è approvato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 198.

TITOLO X - LAVORI SU BENI CULTURALI

CAPO I – LAVORI SU BENI CULTURALI

Art. 206. Ambito di applicazione.

1. Questo Titolo disciplina i lavori su beni culturali in attuazione delle disposizioni contenute nel capo X ter della legge.

2. I lavori su beni culturali si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- b) restauro e manutenzione dei beni immobili di interesse archeologico, storico e artistico;
- c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse archeologico, storico e artistico.

3. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.

4. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 207. Verifica e validazione dei progetti.

1. Per la verifica dei progetti su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate, il progettista e l'organo consultivo si avvalgono del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica prevista dall'articolo 58.17., comma 1, della legge ovvero, in subordine, di un soggetto con la qualifica di restauratore ai sensi della normativa vigente.

2. Per la verifica dei progetti di lavori di scavo archeologico, il progettista e l'organo consultivo si avvalgono di un soggetto con qualifica di archeologo, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

3. La validazione dei progetti su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate e dei progetti di lavori di scavo archeologico è effettuata avvalendosi di soggetti aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2.

Art. 208. Lavori di manutenzione.

1. Nei casi previsti dalla normativa statale i lavori di manutenzione possono essere eseguiti in economia sulla base di una perizia di spesa contenente:

- a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici redatti in opportuna scala;
- b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
- c) stima analitica dei costi;

d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

Art. 209. Requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della legge, le imprese, per partecipare a procedure di affidamento di lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, di importo pari o inferiore a 150.000 euro, devono aver realizzato direttamente e in proprio, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

2. La direzione tecnica dei lavori previsti dal comma 1 è affidata a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura relativamente alla categoria OG2, a restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 relativamente alla categoria OS 2-A e OS 2-B e a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 relativamente alla categoria OS 25. Per i lavori previsti dal comma 1 relativi alla categoria OS 25 la direzione tecnica può essere anche affidata a soggetti dotati di esperienza professionale acquisita in lavori della medesima categoria quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni, da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei suddetti beni.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, per i lavori appartenenti alla categoria OS 2-A d'importo pari o inferiore a 150.000 euro l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando o nella lettera d'invito che il soggetto aggiudicatario possieda il requisito d'idoneità organizzativa, determinato come segue:

a) per le imprese fino a quattro addetti è richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali ai sensi della normativa in materia;

b) le imprese con più di quattro addetti devono avere un'adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori, in possesso dei requisiti professionali ai sensi della normativa in materia, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali qualificati ai sensi della normativa in materia, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico;

c) il calcolo delle unità previste dalla lettera b) è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore.

4. Nel caso di imprese già in possesso della qualificazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Art. 210. Consuntivo scientifico.

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, l'aggiornamento del piano di manutenzione ed una relazione tecnico-scientifica con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. I costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento.

2. La relazione è conservata presso l'amministrazione aggiudicatrice ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.

3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e sul mantenimento, da parte delle imprese esecutrici, dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25.

Art. 211. Collaudo tecnico-amministrativo.

1. Per opere e lavori relativi a beni culturali è obbligatoria la nomina di una commissione collaudatrice in corso d'opera composta da tecnici di comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici e dei beni culturali, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2, nel caso in cui siano stati eseguiti lavori riferiti alla categoria OS 2-A, la commissione collaudatrice comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B la commissione collaudatrice comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 la commissione collaudatrice comprende anche un tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno

quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

5. Possono far parte della commissione collaudatrice, limitatamente ad un solo componente e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici, laureati ed inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

TITOLO XI - ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

CAPO I – LAVORI FINANZIATI DA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE

Art. 212. Criteri per la determinazione dell'importo del finanziamento

1. Se la sovvenzione, il finanziamento o il contributo è determinato in conto interessi o in annualità, la misura del medesimo ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge è determinata considerando il valore complessivo delle rate attualizzato sulla base del tasso di interesse applicato per la determinazione dello stesso.

Art. 213. Progettazione

1. Il soggetto destinatario della sovvenzione, del finanziamento o del contributo esegue i lavori sulla base di un progetto esecutivo, come definito dall'articolo 17 della legge e da questo regolamento.

Nella definizione delle prescrizioni tecniche, delle voci e dei prezzi del progetto si applicano gli articoli 12 e 13 della legge e l'articolo 9., comma 5.

Art. 214. Esecuzione dei lavori

1. Ai fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo indica la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile, è ammesso nella misura consentita dall'articolo 42, comma 1, della legge.

2. L'amministrazione aggiudicatrice finanziatrice resta comunque estranea a tutti i rapporti del beneficiario con i suoi eventuali appaltatori,

subappaltatori e fornitori, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il beneficiario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione stessa.

Art. 215. Collaudo

1. Il certificato di collaudo determina l'esatto costo dei lavori, con riferimento ai prezzi indicati in progetto.

2. All'organo di collaudo si applicano le incompatibilità dell'articolo 24, comma 6 della legge, anche relativamente al procedimento di concessione della sovvenzione, del finanziamento o del contributo.

3. Per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23), il certificato di collaudo è reso nella forma della perizia asseverata ed integrato con i contenuti della stessa.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 216. Struttura di staff specializzata nella regolazione delle norme

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 7 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) in materia di condivisione di servizi, la Giunta provinciale è autorizzata ad istituire una struttura di staff specializzata nella regolazione della materia dei lavori pubblici, anche nell'ambito della Agenzia per gli appalti e i contratti, per garantire il necessario supporto nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche alle strutture provinciali, agli enti strumentali della Provincia, agli enti locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie, nonché alle altre amministrazioni aggiudicatrici convenzionate con l'Agenzia per gli appalti e i contratti.

Art. 217. Disposizioni per il periodo transitorio

1. Fino all'adozione degli schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative ai sensi degli articoli 13 bis della legge si applicano gli schemi-tipo vigenti per lo Stato, fatto salvo quanto segue:

a) alla cauzione definitiva prevista dall'articolo 82., si applicano le direttive allegate alla deliberazione n. 12723 di data 20 novembre 1998 e successive modificazioni;

b) alla fideiussione a garanzia dell'anticipazione alle imprese appaltatrici prevista dall'articolo 83. e alla polizza di assicurazione indennitaria decennale prevista dall'articolo 85. non trova applicazione la

maggiorazione del tasso legale di interesse e il foro competente, in caso di controversia tra il fideiussore e l'amministrazione aggiudicatrice, è quello del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione stessa.

2. Fino all'adozione dello schema di garanzia globale di esecuzione ai sensi dell'articolo 89., comma 1, si applica, in quanto compatibile, lo schema tipo vigente per lo Stato, fatto salvo che il riferimento all'articolo 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s'intende effettuato all'articolo 58.4 della legge e il riferimento all'articolo 131, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 s'intende effettuato all'articolo 23, comma 8 della legge.

3. Con successivo regolamento sono disciplinate le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 6 della legge, in materia di opere a scomputo e dell'articolo 40 bis, comma 8 della legge relativo al contenuto del programma dei lavori. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, i predetti articoli della legge non trovano applicazione.

4. Fino al 31 dicembre 2012 la tenuta del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, ai sensi dell'articolo 43, comma 11, della legge e dell'articolo 106., è prevista in via sperimentale nei bandi che saranno identificati con deliberazione della Giunta provinciale. In tali casi è comunque esclusa l'applicazione delle sanzioni in materia di omessa o irregolare tenuta del libro.

5. Le disposizioni di questo regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione aggiudicatrice sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore dello stesso.

6. Il Titolo III, Capo IV in materia di verifica e validazione del progetto si applica ai progetti non ancora approvati alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

7. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal questo articolo e dalla legge, le disposizioni di questo regolamento si applicano ai lavori oggetto di bandi pubblicati o di lettere di invito inviate successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 218. Disposizioni abrogate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 29-150/Leg. del 21 ottobre 2003;
- decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

note

Id. 2.834

Entrato in vigore il 30/5/2012